SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 128° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 30 marzo 1987 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del commercio con l'estero 7 marzo 1987, recante: «Contingenti di importazione per merci di origine Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Cina, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Ungheria, U.R.S.S. e Vietnam, relativi al periodo 1° aprile-31 dicembre 1987». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 17 marzo 1987) Pag. 62

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto di bando di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LE/1. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1987) . . . . . Pag. 62

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **18:**

Cartiere Paolo Pigna, società per azioni, in Alzano Lombardo (Bergamo): Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1986.

Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane in Palermo, credito fondiario e sezione opere pubbliche: Cartelle fondiarie sorteggiate il 10 febbraio 1987.

Centrobanca - Banca centrale di credito popolare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1986.

Pacchetti, società per azioni, in Milano: Obbligazioni «6% - 1971/1992» sorteggiate il 5 marzo 1987.

Società per azioni Alfe, in Milano: Obbligazioni «6% - 1962/1992» sorteggiate il 3 marzo 1987.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie):

Obbligazioni «6% - 1968/1988 - 1ª emissione, 1ª e 2ª tranche» sorteggiate il 4 febbraio 1987.

Obbligazioni «9% - 1975/1995 - 4ª emissione, 4ª tranche» sorteggiate il 4 febbraio 1987.

Obbligazioni «10% - 1977/1997 - 5ª emissione, 4ª tranche» sorteggiate il 4 febbraio 1987.

Obbligazioni «10% - 1978/1998 - 6ª emissione, 2ª tranche» sorteggiate il 4 febbraio 1987.

Obbligazioni «12% - 1980/1995 - 8ª emissione» sorteggiate il 4 febbraio 1987.

Elvezia 10, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 2 marzo 1987.

Immobiliare Mulino, società per azioni, in Pomponesco (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 2 marzo 1987.

S.A.T.R.I.S. - Società per azioni tributaria siciliana, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 12 gennaio 1987.

Rovatti A. & Figli - Pompe, società per azioni, in Fabbrico (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 2 marzo 1987.

Gonzaga Alfieri, società per azioni, in Gonzaga (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 2 marzo 1987.

Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma: Estrazione di obbligazioni «Tasso indicizzato - 1980/1987».

ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:

Obbligazioni «Isveimer 9% - 1976/1991 - 30ª emissione» sorteggiate il 5 febbraio 1987.

Obbligazioni «Isveimer 9% - 1975/1990 - 25ª emissione» sorteggiate il 5 febbraio 1987.

Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese: Estrazione di obbligazioni «7% - 1971».

R.T.R. - Radio televisione regionale veneta, società per azioni, in Noventa Padovana: Obbligazioni sorteggiate il 28 febbraio 1987.

S.E.I.T. - Società esercizio industrie tessili - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:

Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1986 (delibera assembleare 27 dicembre 1983).

Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1986 (delibera assembleare 8 novembre 1967).

Swinger International, società per azioni, in Bussolengo: Obbligazioni sorteggiate il 26 febbraio 1987.

Rettifiche

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Errata-corrige all'avviso S-15036 pubblicato nel supplemento straordinario (Bollettino Estrazioni n. 77) alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 29 novembre 1986.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 16 marzo 1987, n. **123.**

Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per l'Amministrazione finanziaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il personale inquadrato nella II qualifica funzionale, profilo professionale di agente, consegue il passaggio alla III qualifica funzionale, profilo di agente di produzione, a decorrere dal giorno successivo a quello di compimento di un anno di servizio.

2. Nei confronti degli agenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato la anzianità di servizio anzidetta, il passaggio decorre a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

3. Gli agenti di produzione pervenuti al profilo in attuazione dei precedenti commi 1 e 2 possono essere utilizzati anche nel ciclo produttivo.

Art. 2.

1. I dipendenti inquadrati nella III qualifica funzionale, profili professionali di agente di collaborazione o di commesso capo, che maturino almeno cinque anni di anzianità in uno dei profili anzidetti o nelle corrispondenti qualifiche dei precedenti ordinamenti e almeno quindici anni di servizio nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono inquadrati nella IV qualifica funzionale, profilo di agente verificatore, previo corso di qualificazione con esame finale, nell'ambito delle disponibilità di organico.

Art. 3.

1. I dipendenti inquadrati nella III qualifica funzionale, profilo professionale di agente di collaborazione, assunti o pervenuti al profilo anzidetto mediante concorsi, pubblici o interni, nel cui programma d'esame era prevista la prova di dattilografia, sono reinquadrati nella IV qualifica funzionale, profilo professionale di assistente, a decorrere dalla data della nomina e comunque da data non anteriore al 1° gennaio 1983.

Art. 4.

1. Le posizioni soprannumerarie determinatesi nel profilo professionale di agente qualificato — IV qualifica funzionale —, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, sono riassorbite in ragione del 70 per cento delle vacanze che si verificano a qualunque titolo nella consistenza numerica del profilo stesso.

Art. 5.

1. Ai fini dell'ammissione ai concorsi interni per il passaggio alla V qualifica funzionale, profilo di operatore professionale, l'anzianità richiesta dall'articolo 112 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è ridotta da quattro a tre anni nei confronti dei dipendenti della IV qualifica funzionale con profilo professionale di assistente.

2. Ai fini dell'ammissione ai concorsi interni per il passaggio alla VI qualifica funzionale, profili professionali di collaboratore, collaboratore tecnico e collaboratore interprete bilingue, l'anzianità richiesta dall'articolo 112 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è ridotta da cinque a quattro anni nei confronti dei dipendenti della V qualifica funzionale con profilo di operatore professionale.

Art. 6.

1. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia esercitato le funzioni di qualifica funzionale superiore, sulla base di documentazione dell'Amministrazione avente data certa ed antecedente all'esplicazione delle funzioni stesse, è riconosciuto, a domanda, sentita la Commissione nazionale paritetica di cui all'articolo 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'intero periodo di esercizio di tali funzioni, ma comunque da data non anteriore al 13 luglio 1980, il trattamento economico di cui all'articolo 115 della predetta legge, salvo che gli interessati non conseguano l'inquadramento a qualifica superiore ai sensi degli articoli 101 e 103 della legge medesima.

Art. 7.

1. All'articolo 115 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «nel profilo professionale omogeneo», sono sostituite dalle parole: «in un profilo professionale»;

b) al terzo comma, le parole: «durata superiore a sei mesi», sono sostituite dalle parole: «durata superiore a dodici mesi».

Art. 8.

1. L'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 556, è sostituito dal seguente:

«Dopo effettuata la nomina dei vincitori ed entro due anni dalla data del relativo decreto, l'Amministrazione ha facoltà di assumere anche i candidati dichiarati idonei in

ordine di graduatoria, nei limiti dei posti che risultino disponibili alla data in cui tali assunzioni sono disposte. Nei confronti degli idonei di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi già espletati.

Art. 9.

1. L'Amministrazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha facoltà di assumere anche i candidati dichiarati idonei in concorsi che risultino definiti con la nomina dei vincitori da non oltre i due anni antecedenti la data del 28 aprile 1984 di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91.

Art. 10.

1. Al personale interessato agli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, si applicano il primo ed il secondo comma dell'articolo 116 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 11.

1. In conformità a quanto previsto per il personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa dalle direzioni provinciali del Tesoro, il pagamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi al personale dell'Amministrazione ha inizio il giorno 25 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce; il giorno 17 dicembre ha inizio il pagamento dello stipendio relativo allo stesso mese, nonché della tredicesima mensilità.

2. Qualora i giorni di inizio dei pagamenti, di cui al comma 1, siano festivi o non lavorativi, l'inizio del pagamento dei relativi emolumenti è anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente.

Art. 12.

1. Ai fini della corresponsione dei trattamenti economici derivanti dall'attuazione della presente legge, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 13.

1. All'articolo 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti».

Art. 14.

1. Il personale stagionale assunto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, nonché nei cinque anni immediatamente precedenti, per la lavorazione del tabacco in foglia o per lavori delle saline, è inquadrato, con le modalità e nei limiti stabiliti dai commi successivi, nei ruoli del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposite graduatorie da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono definiti i criteri per la formazione delle graduatorie medesime. Tali criteri devono tenere conto dell'età, dello stato di famiglia e dei periodi lavorativi complessivamente prestati come stagionali negli anni indicati al comma 1, nonché prevedere detrazioni di punteggio per i titolari di pensione di vecchiaia (V.O.) o di invalidità (I.O.).

3. L'inquadramento è attuato mediante nomina in prova nella qualifica funzionale e profilo professionale che competono in relazione all'attività lavorativa svolta dagli interessati nell'ultimo periodo di occupazione in uno degli organi delle seguenti direzioni compartimentali o saline, per i posti a fianco di ciascuna di esse indicati:

a) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Cava dei Tirreni (agenzia locale): posti n. 7;

b) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Verona (agenzia di Carpanè): posti n. 4;

c) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Roma (agenzia di Pontecorvo): posti n. 3;

d) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Lecce: agenzie di Capo di Leuca (Lucugnano) e di Lecce (Spongano); magazzini di Galatina e Maglie: posti n. 236;

e) salina di Margherita di Savoia: posti n. 8;

f) salina di Cagliari (reparto Carloforte): posti n. 1.

4. Nell'ambito della direzione compartimentale di Lecce, i posti destinati all'inquadramento sono attribuiti nell'arco di 3 anni, nella misura di 83 per ognuno dei primi due anni e di 70 per il terzo anno, aumentati, in ciascuno degli anni sopra considerati, dei posti conseguenti a vacanze per cessazioni di servizio determinatesi, presso gli organi della citata direzione, nel profilo di agente qualificato di produzione.

5. In ciascuno degli anni interessati, nella predetta sede di Lecce, i posti non attribuiti per inquadramento sono utilizzati con l'assunzione, come stagionali, a turno di nominativi compresi nella prevista graduatoria, con l'osservanza della modalità stabilite dall'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

6. Dopo completati gli inquadramenti di cui alla presente legge, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non può più procedere ad assunzioni di manodopera stagionale ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 265 del 1955.

Art. 15.

1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo, a seguito di accertamento medico collegiale

da effettuarsi presso le unità sanitarie locali, in via permanente, allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'Amministrazione non potrà procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di avere esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le disponibilità organiche, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie del profilo rivestito nell'ambito della stessa qualifica funzionale.

2. Qualora l'infermità sia tale da non consentire proficuo impiego nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza, l'interessato puo essere utilizzato, a domanda, e qualora vi siano posti di organico vacanti, nella qualifica funzionale inferiore.

3. Dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento.

Art. 16.

1. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Il comitato di coordinamento, articolato in tre sezioni, e composto dal direttore del servizio, che lo presiede, da sei ispettori eletti dagli ispettori stessi, da un ufficiale superiore della Guardia di finanza scelto dal Ministro delle finanze in una terna proposta dal comando generale della Guardia di finanza, nonché dai direttori generali del Ministero delle finanze e da quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Ciascuna sezione svolge i compiti e le funzioni previsti dal successivo quarto comma nell'ambito di settori organici di materie, stabiliti annualmente dal direttore del servizio, ed è composta dal direttore del servizio, che la presiede, dai sei ispettori e dall'ufficiale della Guardia di finanza, nonché da cinque direttori generali con specifica competenza nelle materie comprese in uno dei predetti settori organici».

2. Al terzo comma dell'articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono soppresse le parole: «del Ministero delle finanze».

Art. 17.

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di effettuare a proprie spese la consegna dei tabacchi lavorati al domicilio delle rivendite delle isole di Lampedusa, Linosa, Ustica, Ponza e Ventotene sostenendo la relativa spesa con i fondi a disposizione sul capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione medesima.

2. All'articolo 13, quinto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, le parole: «delle isole di Lipari e La Maddalena», sono sostituite dalle parole: «già aggregate ai magazzini vendita di Lipari e La Maddalena».

3. Il rivenditore che, prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 25, abbia fatto pervenire all'ispettorato compartimentale competente la completa documentazione relativa alla stipulazione del contratto di appalto della rivendita, ai sensi degli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e, per quanto concerne l'articolo 25 della predetta legge, per i contratti scaduti anteriormente all'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e non rinnovati entro il 28 febbraio 1986, può chiedere, nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il rimborso della somma di denaro *una tantum* corrisposta ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25.

Art. 18.

1. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, le parole: «direttamente esercitati», sono sostituite dalle parole: «esercitati in regime di esclusiva».

2. Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467, è sostituito dal seguente:

«Su designazione del Ministro delle finanze, funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possono essere chiamati, in rappresentanza della predetta Amministrazione, a far parte degli organi sociali dell'ATI S.p.a. e delle società dalla stessa partecipate, con esclusione delle cariche di presidente e di amministratore delegato».

Art. 19.

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere, ai rispettivi titolari di concessione in vigore alla data della presente legge, nonché a coloro che sono titolari di locazioni alla medesima data, gli alloggi di sua proprietà, con esclusione di quelli destinati ai dipendenti che ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 44, 64 e 76 dell'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione medesima, approvato con decreto ministeriale 5 luglio 1928, hanno l'obbligo di abitare nella sede dell'opificio o stabilimento.

2. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente comma viene determinato dal competente ufficio tecnico erariale e viene corrisposto secondo le modalità di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454.

3. Ai fini di cui sopra, i soggetti di cui al comma 1 dovranno presentare istanza di acquisto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro il termine di decadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il ricavato della vendita è portato, a mano a mano che affluiscono i relativi importi, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, in aumento dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per la ristrutturazione e l'acquisto di immobili e la costruzione di fabbricati, e destinato prioritariamente, per le predette finalità, al comune o alla provincia ove siano avvenute le alienazioni.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, si applicano anche agli alloggi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

6. Dall'applicazione del comma 1 sono esclusi coloro i quali abbiano ottenuto l'erogazione di contributi dello Stato o di enti pubblici per l'acquisto di immobili siti nel territorio nazionale o i componenti del cui nucleo familiare abbiano beneficiato della suddetta erogazione.

7. Il comma 1 non si applica, altresì, a coloro i quali siano proprietari o i componenti del cui nucleo familiare siano proprietari di immobili siti nel territorio nazionale.

8. Non può essere considerata causa di risoluzione del rapporto di locazione la rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 20.

1. Con effetto immediato e fino all'attuazione dell'automazione del servizio, prevista dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, la raccolta del gioco del lotto è affidata, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 21 della citata legge e dall'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 494, ai dipendenti del lotto e ai titolari di rivendite di generi di monopolio che ne facciano richiesta entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino a quando non sarà stata realizzata l'automazione del servizio, la raccolta del lotto seguiterà ad essere effettuata secondo l'ordinamento del gioco previsto dal regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni.

3. Il concessionario è tenuto a fornire una cauzione dell'importo di lire 10 milioni, anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa. La misura di detta cauzione è ridotta a un ventesimo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più concessionari e per importo minimo di lire 25 milioni. A partire dall'esercizio successivo, il predetto primo importo sarà commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di una settimana conseguito nell'esercizio precedente arrotondato al milione successivo. Il concessionario è tenuto, altresì, a corrispondere una tassa di concessione governativa di lire 200 mila annue.

4. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite, in relazione all'articolo 13 della citata legge n. 528 del 1982, la disciplina e le modalità di attuazione delle precedenti disposizioni.

Art. 21.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.460 milioni per l'anno 1987 ed in lire 1.820 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla voce «Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 7 del D.L. n. 283/1981 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione) è il seguente:

«Art. 7. — In relazione alle esigenze produttive dell'Amministrazione dei monopoli ed avuto riguardo alle nuove norme di organizzazione del lavoro, al contingente di posti di «agente qualificato» stabilito complessivamente e per ciascuna unità periferica, ed alle necessità di turni doppi di lavoro, l'Amministrazione potrà effettuare passaggi di agenti di produzione ad agenti qualificati, mediante corsi di addestramento della durata non inferiore ad un mese.

Delle commissioni esaminatrici locali farà parte un rappresentante del personale, scelto dall'Amministrazione sulla base di una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il passaggio alla qualifica superiore avrà decorrenza a tutti gli effetti, dalla data di approvazione della relativa graduatoria.

Il contingente degli agenti qualificati, in attesa di essere determinato con riferimento alla nuova organizzazione del lavoro, è fissato in 4.650 unità comprensive del numero degli agenti di produzione di cui al precedente art. 6, secondo comma, alinea secondo, da inquadrare nel profilo di agente qualificato.

In prima applicazione del presente articolo, gli idonei classificatisi oltre il contingente predetto saranno inquadrati anche in soprannumero e potranno essere impiegati in lavori propri del profilo della qualifica di provenienza».

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 112 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) è il seguente:

«Art. 112 (*Anzianità minima di servizio*). — Le anzianità minime di servizio nella categoria di appartenenza necessarie per l'ammissione ai concorsi interni per il passaggio di qualifica funzionale sono le seguenti:

tre anni dalla III alla IV qualifica;
quattro anni dalla IV alla V qualifica;
cinque anni dalla V alla VI qualifica;
quattro anni dalla VI alla VII qualifica;
quattro anni dalla VII alla VIII qualifica».

Nota all'art. 6:

Si trascrive il testo degli articoli 101 e 103 della legge n. 312/1980 (per il titolo si veda la nota all'art. 5; per il testo degli articoli 104 e 115 si vedano, rispettivamente, le successive note all'art. 13 e all'art. 7):

«Art. 101 [come modificato dall'art. 5 del D.L. n. 283/1981] (*Inquadramento nelle nuove qualifiche*). — Il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale, in servizio al 1° ottobre 1978, è inquadrato, con effetto economico da tale data, nelle singole qualifiche funzionali, con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 settembre 1978, salvo quanto previsto dal comma successivo, secondo il seguente quadro di equiparazione e con decorrenza giuridica 1° luglio 1977:

Qualifiche di provenienza	Qualifica funzionale	Profilo professionale di equiparazione
Commesso	II	Commesso
Operaio comune fino al compimento di due anni di servizio, salva opzione di permanenza nella presente categoria	II	Agente
Agente di controllo	III	Agente di collaborazione
Commesso capo	III	
Dattilografo	III	
Operaio con professionalità interna, di cui alla tabella I allegata al presente titolo	III	Agente di produzione
Operaio comune con più di due anni di servizio, da adibire al ciclo produttivo	III	
Capo tecnico	IV	Assistente
Computista	IV	
Dattilografo operatore elettrocontabile	IV	
Agente di custodia	IV	Agente verificatore
Operaio di mestiere di cui alla tabella II allegata al presente titolo	IV	Agente specializzato
Revisore	V	Operatore amministrativo contabile
Interprete-traduttore	V	
Computista superiore	V	
Computista principale	V	
Capo laboratorio e vice capo officina	V	Operatore tecnico
Capo tecnico superiore	V	
Capo tecnico principale	V	
Capo operaio	V	Agente capo
Capo revisore	VI	Capo settore amministrativo contabile
Interprete traduttore principale	VI	
Capo reparto lavorazione	VI	Capo settore tecnico
Capo officina	VI	
Ispettore tecnico	VI	Vice dirigente tecnico
Ispettore amministrativo	VI	Vice dirigente amministrat.
Ispettore superiore tecnico	VII	Vice dirigente tecnico
Vice direttore di stabilimento	VII	
Ispettore superiore amministrativo	VII	Vice dirigente amministrat.
Dirigente amministrativo	VII	Capo dei servizi amministrativi e contabili
Dirigente lavorazioni	VII	Capo dei servizi lavorazioni
Dirigente manutenzione e impianti	VII	Capo dei servizi manutenzione
Ispettore capo aggiunto tecnico	VIII	Vice dirigente coordinatore tecnico
Direttore di stabilimento aggiunto	VIII	
Ispettore capo aggiunto	VIII	Vice dirigente coordinatore amministrativo

Nei confronti dei dipendenti, in servizio al 1° ottobre 1978 e che alla data del 30 giugno 1977 esercitavano in modo oggettivamente riscontrabile, sulla base delle tabelle I, II e III allegate al presente titolo, funzioni o mansioni superiori a quelle proprie della qualifica o carriera di appartenenza, l'inquadramento è effettuato, con la medesima decorrenza 1° ottobre 1978 ai fini economici e 1° luglio 1977 ai fini giuridici, nella qualifica funzionale corrispondente alle funzioni o mansioni esercitate.

In sede di reclutamento della mano d'opera stagionale, i lavoratori comuni, da assumere nel profilo di agente, che siano stati occupati già in almeno due cicli stagionali, riceveranno la retribuzione iniziale prevista per la terza qualifica funzionale.

Il personale assunto o che abbia conseguito una posizione superiore in base al precedente ordinamento nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, dalla data di nomina o del conseguimento e con riguardo alla qualifica rivestita, nelle qualifiche funzionali di cui al presente articolo con l'attribuzione del relativo trattamento economico.

Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione, sarà provveduto ad integrare la tabella III allegata al presente titolo con altre mansioni di qualifica funzionale superiore, oggettivamente riscontrabili, sulla base dei medesimi criteri informatori, ai fini dell'inquadramento del personale interessato con le stesse decorrenze di cui al primo comma.

Il personale operaio, in servizio alla data del 1° ottobre 1978, adibito a mansioni di natura non salariale, escluse quelle di anticamera, è inquadrato, a domanda, dalla stessa data del 1° ottobre 1978, nella terza qualifica funzionale.

Fino a quando non saranno definiti i profili professionali attinenti alle varie qualifiche, il personale di cui ai commi precedenti continuerà a svolgere le mansioni in atto esercitate».

«Art. 103 [come modificato dall'art. 5 del D.L. n. 283/1981] (*Conseguimento di qualifica funzionale superiore*). — Al dipendente in servizio al 1° ottobre 1978 e che alla data di entrata in vigore della presente legge ritenga, in base alle declaratorie di cui all'art. 98 e alle tabelle I, II e III allegate al presente titolo, di esercitare, o di avere esercitato al 30 giugno 1977, mansioni annoverabili in una qualifica funzionale superiore a quella nella quale è stato inquadrato, può essere conferita a domanda — sempre che le funzioni superiori se svolte dopo il 30 giugno 1977 abbiano avuto carattere continuativo e siano state determinate da obiettive esigenze di servizio di natura permanente — detta qualifica funzionale superiore, con il corrispondente trattamento economico con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 1978 e con decorrenza giuridica non anteriore al 1° luglio 1977.

La relativa domanda deve essere presentata, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa dei provvedimenti di inquadramento nella qualifica funzionale, al direttore dello stabilimento, opificio o capo dell'ufficio, il quale la inoltrerà con il proprio motivato parere, unitamente a quello delle organizzazioni sindacali locali, alla commissione di cui al successivo art. 104.

Analoga domanda e nei termini di cui sopra può essere presentata dal dipendente che, inquadrato in un profilo professionale, ritenga di avere esercitato mansioni relative a profilo diverso nell'ambito della stessa qualifica funzionale.

Il dipendente, il quale in base alle declaratorie di cui all'art. 98 abbia esercitato mansioni o funzioni superiori con carattere di continuità per almeno tre anni nel decennio precedente alla data del 30 giugno 1977, oppure a prescindere da tale decennio, per almeno cinque anni con carattere di continuità, può ottenere, a domanda, il conferimento della qualifica funzionale superiore e le corrispondenti funzioni con decorrenza giuridica dal 1° luglio 1977 ed economica dal 1° ottobre 1978.

All'accertamento delle predette mansioni o funzioni ed alla determinazione della relativa qualifica funzionale e profilo di inquadramento provvederà la commissione di cui al successivo art. 104.

Il personale di dattilografia che abbia esercitato anche promiscuamente le mansioni previste dall'art. 25 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successive modificazioni, viene inquadrato a domanda a qualifica superiore, con decorrenza giuridica non anteriore al 1° luglio 1977 ed economica non anteriore al 1° ottobre 1978».

Nota all'art. 7:

Il testo dell'art. 115 della legge n. 312/1980 (per il titolo si veda la nota all'art. 5), per le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 115. (*Funzioni di qualifica funzionale superiore*). — Il personale può essere utilizzato per esigenze di servizio *in un profilo professionale* della qualifica funzionale immediatamente superiore con l'attribuzione del trattamento economico di cui al comma successivo, comprensivo del premio di rendimento industriale.

L'indennità per l'esercizio della funzione di qualifica funzionale superiore è pari alla differenza tra la retribuzione iniziale della qualifica rivestita e quella iniziale della qualifica superiore effettivamente esercitata.

Qualora l'utilizzazione sia determinata da carenza di personale a carattere definitivo, la relativa indennità compete dal primo giorno di utilizzazione ed il conferimento delle relative funzioni non può avere, di regola, durata superiore a *dodici* mesi, salvo rinnovo, per una sola volta, da disporsi con provvedimento motivato. In tal caso sarà provveduto all'immediata indizione del concorso la copertura del posto vacante.

Ove, invece, la predetta utilizzazione sia determinata da carenze di personale aventi carattere temporaneo, la relativa indennità compete dal primo giorno, sempreché l'utilizzazione stessa abbia durata almeno di quindici giorni consecutivi non computando, a tale fine, per le categorie superiori alla V, il congedo ordinario.

Restano ferme in ogni caso le norme cui al precedente art. 110, secondo comma».

Nota all'art. 8:

La legge n. 556/1977 reca: «Semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificazione dei ruoli organici del personale operaio dell'Amministrazione stessa e modifiche alla legge 14 novembre 1967, n. 1095».

Nota all'art. 9:

Il D.P.R. n. 91/1984 reca: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1984 concernente il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 283/1981 (per il titolo si veda la nota all'art. 4) è il seguente:

«Art. 4. — La dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fissata in 21.200 unità dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 è ridotta, con effetto dal 1° febbraio 1981, a n. 18.000 unità e così ripartita tra le qualifiche funzionali:

Qualifica	Posti numero
I	300
II - III	3.200
IV	5.500
V	5.300
VI	2.000
VII	1.000
VIII	700

Alla determinazione e alle successive modificazioni in ciascuna qualifica funzionale dei contingenti dei profili professionali sarà provveduto con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il consiglio di amministrazione e la commissione nazionale paritetica di cui all'art. 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

La medesima procedura sarà seguita per le modificazioni da apportare alle dotazioni organiche delle singole qualifiche funzionali, sempre che le modificazioni stesse non comportino, nel loro insieme, ulteriori oneri finanziari né aumento del numero complessivo dei posti in organico.

In prima applicazione del presente decreto i dipendenti che, con riferimento alla posizione dai medesimi occupata negli ex ruoli di provenienza, dovessero non rientrare nei limiti dei nuovi posti in organico stabiliti per ogni qualifica funzionale, verranno collocati in soprannumero con riassorbimento delle posizioni soprannumerarie in relazione alle successive vacanze.

I computisti ed i capi tecnici del precedente ordinamento, man mano che maturano l'anzianità prescritta in tale ordinamento per l'accesso alle qualifiche di computista principale e di capo tecnico principale, saranno inquadrati nella qualifica funzionale di operatore amministrativo-contabile o di operatore tecnico, previo corso di formazione, con esame finale, da organizzarsi a cura dell'Amministrazione.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente saranno inquadrati nella qualifica superiore di collaboratore amministrativo, contabile, commerciale o di collaboratore tecnico i computisti principali e superiori, i capi tecnici principali e superiori del precedente ordinamento, man mano che maturano una anzianità complessiva di carriera di 13 anni, sempre che i predetti già non svolgano funzioni che a termini della tabella III, richiamata dall'art. 101 della legge 11 luglio 1980, n. 312, comportino detto inquadramento.

Gli inquadramenti che in base al presente articolo determinino l'attribuzione di una qualifica funzionale superiore a quella rivestita al 31 gennaio 1981, saranno effettuati applicando, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante, il disposto dell'art. 116, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche ai dipendenti assunti in servizio successivamente al 1° luglio 1979, o che dopo tale data abbiano conseguito posizioni superiori in base al vecchio ordinamento».

— I primi due commi dell'art. 116 della legge n. 312/1980 (per il titolo si veda la nota all'art. 5) prevedono che: «Il dipendente che transita a qualifica funzionale superiore consegue nella nuova posizione la classe di stipendio che gli assicuri lo stipendio di importo immediatamente superiore al trattamento complessivo, per stipendio ed eventuale assegno personale di cui all'art. 105, lettera *c)*, in godimento all'atto del passaggio; se quest'ultimo trattamento risulta d'importo superiore anche a quello inerente alla ottava classe di stipendio della nuova qualifica funzionale, al dipendente sono attribuiti in tale classe gli aumenti periodici necessari per assicurargli uno stipendio immediatamente superiore al trattamento già in godimento.

Nei casi di cui sopra è altresì valutata, ai fini dell'ulteriore progressione economica nella qualifica funzionale superiore, la frazione di biennio maturata nella posizione stipendiale di provenienza, qualora al compimento del biennio il dipendente avesse dovuto conseguire nella precedente posizione uno stipendio d'importo superiore a quello attribuitogli all'atto del passaggio di qualifica».

Note all'art. 12:

— Per il titolo del D.P.R. n. 91/1984 si veda la nota all'art. 9.

— Il testo dell'art. 172 della legge n. 312/1980 (per il titolo si veda la nota all'art. 5) è il seguente:

«Art. 172 *(Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico).* — Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso».

Nota all'art. 13:

Il testo dell'art. 104 della legge n. 312/1980 (per il titolo si veda la nota all'art. 5), per le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 104 *(Commissione nazionale paritetica)* — È istituita presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una commissione nazionale paritetica, nominata con decreto del Ministro delle finanze, presieduta dal direttore generale o da un dirigente generale, composta da sei dirigenti in rappresentanza dell'amministrazione e da altrettanti dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, nonché da un segretario e relativi supplenti.

Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

La commissione, oltre a quanto previsto dagli altri articoli, esprime parere:

a) sulla formulazione dei singoli profili professionali e sulla ripartizione dei contingenti organici;

b) sulle modalità di espletamento dei concorsi interni;

c) sull'attribuzione di funzioni superiori alla III qualifica.

In tutti i casi in cui, in base alle norme contenute nel presente titolo, la commissione è chiamata a pronunciarsi, l'interessato deve presentare apposita domanda al capo dell'opificio od ufficio, che l'inoltrerà entro trenta giorni dal ricevimento alla commissione medesima, corredata del proprio parere e di quello delle organizzazioni sindacali locali maggiormente rappresentative».

Nota all'art. 14:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 265/1955 (Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) è il seguente:

«Art. 2. — L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di assumere personale salariato per lavori di carattere stagionale inerenti alla lavorazione del tabacco in foglia, nonché per i lavori stagionali delle saline.

Il personale assunto in base al precedente comma può essere mantenuto in servizio per un periodo, non eccedente, di regola, i centottanta giorni. Tuttavia, ove ricorrano assolute ed inderogabili esigenze della produzione, può essere trattenuto al lavoro per un ulteriore periodo che in nessun caso può superare i novanta giorni.

All'anzidetto personale è attribuita, come trattamento economico, la paga iniziale della categoria nella quale sono inquadrati, per le corrispondenti mansioni, gli operari di ruolo».

Note all'art. 16:

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 146/1980 (Legge finanziaria 1980), per le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 11. — Organi del servizio degli ispettori tributari sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento.

Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministro, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un ispettore scelto nell'ambito di una terna indicata dagli ispettori. Il direttore del servizio è preposto all'amministrazione del personale nonché alla esecuzione delle delibere del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese di funzionamento nei limiti del fondo stanziato per il servizio nel bilancio dello Stato ed iscritto, in unico capitolo, nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Il comitato di coordinamento, articolato in tre sezioni, è composto dal direttore del servizio, che lo presiede, da sei ispettori eletti dagli ispettori stessi, da un ufficiale superiore della Guardia di finanza scelto dal Ministro delle finanze in una terna proposta dal comdando generale della Guardia di finanza, nonché dai direttori generali del Ministero delle finanze e da quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Ciascuna sezione svolge i compiti e le funzioni previsti dal successivo quarto comma nell'ambito di settori organici di materie, stabiliti annualmente dal direttore del servizio, ed è composta dal direttore del servizio, che la presiede, dai sei ispettori e dall'ufficiale della Guardia di finanza; nonché da cinque direttori generali con specifica competenza nelle materie comprese in uno dei predetti settori organici.

Il comitato di coordinamento, sulla base delle direttive emesse dal Ministro delle finanze, stabilisce le norme per il proprio funzionamento e per quello del servizio; adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attività degli ispettori; riferisce periodicamente al Ministro sull'attività svolta dal servizio; comunica agli uffici finanziari competenti gli elementi emersi a seguito delle attività esercitate dagli ispettori a norma delle lettere *a), b)* e *c)* del secondo comma dell'art. 9; formula proposte al Ministro per la predisposizione dei programmi di accertamento e per l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'Amministrazione finanziaria responsabile di irregolarità penali o amministrative rilevate nell'espletamento dell'attività di controllo.

Gli ispettori esercitano le funzioni di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'art. 9 con i poteri di vigilanza e di controllo attribuiti al personale direttivo dell'Amministrazione finanziaria, e quelle di cui alle successive lettere *b)* e *c)* dello stesso comma con i poteri attribuiti all'Amministrazione finanziaria dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre leggi di imposta. In deroga all'art. 35 dello stesso decreto non sono tenuti a richiedere il parere dell'ispettorato compartimentale delle imposte.

Gli ispettori devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse; non possono esercitare attività professionali o di consulenza né ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. L'inosservanza delle incompatibilità è causa di decadenza dall'incarico».

— Il terzo comma dell'art. 12 della legge n. 146/1980, come modificato dalla seguente legge, così recita: «La stessa indennità compete ai direttori generali ed all'ufficiale superiore della Guardia di finanza che compongono il comitato di coordinamento».

Note all'art. 17:

— Il quinto comma dell'art. 13 della legge n. 25/1986 (Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonché disposizioni in materia di procedure contabili), come modificato dalla presente legge, prevede che: «L'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede alla consegna dei prodotti direttamente presso le rivendite *già aggregate ai magazzini vendita di Lipari e La Maddalena* sostenendo la relativa spesa con i fondi a disposizione sul capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

— Si trascrive il testo degli articoli 25, 28 e 31 della legge n. 1293/1957 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio):

«Art. 25 [come modificato dall'art. 7 della legge n. 25/1986] *(Classificazione delle rivendite ordinarie secondo il reddito).* — Le rivendite ordinarie sono classificate in base al reddito prodotto nell'ultimo esercizio finanziario, nelle seguenti categorie:

1ª categoria: rivendite con reddito di L. *10.000.000* e superiore;
2ª categoria: rivendite con reddito inferiore a L. *10.000.000.*

Il reddito è costituito soltanto dagli aggi sui tabacchi e sui prodotti derivati dal tabacco.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, può essere variato entro il limite del venti per cento in più o in meno il reddito di L. 400.000.

È in facoltà dell'Amministrazione assegnare le rivendite ordinarie, vacanti del titolare e del coadiutore avente titolo, al coniuge, al parente entro il quarto grado e all'affine entro il terzo grado che abbia la disponibilità del locale ove è ubicata la rivendita.

Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente comma si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.

Le rivendite di 1ª categoria vacanti del titolare sono appaltate ad asta pubblica. L'appalto non può avere durata superiore ai nove anni; alla scadenza l'Amministrazione può rinnovarlo mediante trattativa privata.

Le rivendite di 2ª categoria vacanti del titolare sono date in gestione a seguito di concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge, decorati al valor militare, ciechi civili, profughi già in possesso di licenza per la vendita dei generi di monopolio nei territori di provenienza.

La gestione non può avere durata superiore ai nove anni e, alla scadenza, può essere rinnovata di novennio in novennio.

Il regolamento stabilisce le modalità per l'espletamento dell'asta e del concorso di cui innanzi, nonché l'ordine di graduatoria tra le categorie di persone cui il concorso medesimo è riservato».

«Art. 28 [come modificato dall'art. 12 della legge n. 25/1986] *(Gestione personale - Coadiutore - Assistenti)*. — Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l'Amministrazione.

L'Amministrazione può consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti.

In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, può essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata.

Oltre al coadiutore può essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita.

Il secondo coadiutore può usufruire della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo e dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o rinunzia del coadiutore.

A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purché consecutivi, computi come coadiutore e come secondo coadiutore, anche se con titolari diversi.

In deroga al primo comma sono dispensati dalla gestione personale i grandi invalidi di guerra e i ciechi civili che possono essere sostituiti in via permanente dal coadiutore.

Al coadiutore ed agli assistenti sono estese le disposizioni dell'art. 6 e dell'art. 7, numeri 2) e 3)».

«Art. 31 [come sostituito dall'art. 8 della legge n. 25/1986] *(Cessione delle rivendite)*. — Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute.

Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa privata».

— Il secondo comma dell'art. 12 della legge n. 25/1986 (per il titolo si veda la precedente prima nota al presente articolo) prevede che: «Nei casi previsti dagli articoli 25, 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'assegnatario della rivendita di prima categoria è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro *una tantum* del 15 per cento per gli articoli 25 e 28 e del 50 per cento per l'art. 31 dell'aggio percepito dalla rivendita nell'anno finanziario precedente la stipulazione del contratto di appalto».

Note all'art. 18:

— Il testo del primo comma dell'art. 19 della legge n. 25/1986 (per il titolo si veda nelle note all'art. 17), per le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:

«Fatta salva la disposizione di cui al quinto comma dell'art. 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467, è soppressa la facoltà per l'Amministrazione dei monopoli di conferire all'Azienda tabacchi italiani - A.T.I. S.p.a. - attività e servizi di natura industriale e commerciale, *esercitati in regime di esclusiva*».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 467/1982 (Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, per il triennio 1981-83 e trasferimento della partecipazione azionaria dall'ATI S.p.a. all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), per le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2. — La partecipazione azionaria dell'ATI S.p.a. detenuta dall'EFIM, è trasferita all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con decreto interministeriale dei Ministri del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali, verso corrispettivo del suo valore determinato secondo le risultanze del bilancio di funzionamento alla data del giorno precedente il trasferimento azionario, ed approvato dai competenti organi statutari.

Le azioni dell'ATI S.p.a. sono iscritte ed inventariate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in apposito conto patrimoniale ed i relativi dividenti sono riscossi e versati al bilancio di entrata dell'Amministrazione medesima, previa acquisizione del corrispondente bilancio di esercizio debitamente approvato.

L'ATI S.p.a. oltre alle attività costituenti l'attuale oggetto sociale, è autorizzata a svolgere le stesse attività ed altre ad essa collegate da vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarità, anche attraverso partecipazioni societarie, in Italia ed all'estero.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a concorrere ad eventuali aumenti di capitale dell'ATI S.p.a. anche mediante apporti di singole attività immobiliari iscritte nei conti patrimoniali ed a conferire attraverso specifiche convenzioni, attività e servizi di natura industriale e commerciale.

La commercializzazione del sale sarà effettuata dall'ATI mediante costituzione di apposita società per azioni, alla quale partecipano aziende produttrici nazionali a prevalente capitale pubblico.

Su designazione del Ministro delle finanze, funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possono essere chiamati, in rappresentanza della predetta Amministrazione, a far parte degli organi sociali dell'ATI S.p.a. e delle società dalla stessa partecipate, con esclusione delle cariche di presidente e di amministratore delegato.

Per la riorganizzazione dell'ATI S.p.a. e l'avvio di un programma di ristrutturazione localizzata degli stabilimenti di tale società, è assegnato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un finanziamento complessivo di lire 20 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1982 e lire 10 miliardi per l'anno 1983».

Note all'art. 19:

— Si riporta il testo degli articoli 44, 64 e 76 del D.M. 5 luglio 1928 (Disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, sulle attribuzioni e doveri del personale in servizio di essa e sul conferimento e la gestione degli uffici-vendita, dei magazzini di vendita e delle rivendite di generi di monopolio), pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 1928:

«Art. 44 *(Obbligo dei direttori degli istituti sperimentali, degli opifici e dei dirigenti dei depositi dei tabacchi greggi relativamente all'alloggio)*. — I direttori degli istituti sperimentali per la coltivazione dei tabacchi, degli opifici ed i dirigenti dei depositi dei tabacchi greggi debbono abitare negli stabilimenti, negli opifici o depositi od in altro alloggio assegnato dalla Direzione generale».

«Art. 64 *(Attribuzioni del capo dell'agenzia di coltivazione)*. — Il funzionario incaricato di dirigere un'agenzia è preposto a tutti i servizi di essa; è alla immediata dipendenza del capo dell'ufficio tecnico, provvede all'adempimento delle disposizioni generali e speciali riflettenti i servizi medesimi.

Ha l'obbligo di abitare nei locali dell'agenzia od in altro alloggio assegnato dalla Direzione generale.

Tutela l'ordine e la disciplina nello stabilimento, applica i provvvedimenti necessari di concerto col suo superiore immediato, e, in casi di urgenza, di autorità propria.

Provvede al pagamento delle retribuzioni al personale salariato e delle spese in economia debitamente autorizzate che non siano da soddisfarsi in altro modo. A tale effetto gli sono somministrati dalla direzione compartimentale i fondi occorrenti dei quali esegue la riscossione, con l'obbligo della immediata ed integrale immissione del denaro nella cassa-forte dell'agenzia e dei quali rende conto ad ogni richiesta della direzione predetta, ed in ogni caso, al termine di ciascun mese rimettendo i documenti di spesa regolarmente quietanzati.

Riceve le domande relative alla coltivazione, e ne fa l'invio alla direzione compartimentale.

In concorso col vice direttore ed assieme al funzionario che lo coadiuva, verifica e collauda gli articoli che s'introducono nell'agenzia; è responsabile della custodia e della buona conservazione dei tabacchi, dei generi diversi e del materiale mobile, come pure del movimento ed uso di essi, e, in concorso col direttore e col visto del capo dell'ufficio di amministrazione, rende i conti giudiziali.

Nelle agenzie di minore importanza esercita pure le attribuzioni contemplate nel seguente articolo».

«Art. 76 *(Agente di custodia)*. — L'agente di custodia è, negli opifici e negli istituti sperimentali per la coltivazione dei tabacchi, alla immediata dipendenza del direttore: nelle agenzie di coltivazione e nei depositi dei tabacchi greggi dipende direttamente dal rispettivo capo.

È preposto alla custodia ed alla sorveglianza della porta principale dello stabilimento, opificio o deposito. Sono suoi doveri:

a) abitare nello stabilimento, opificio o deposito e non assentarsi nemmeno dopo l'orario di servizio senza regolare permesso;

b) mantenere l'ordine e fare osservare le prescrizioni all'ingresso e all'uscita del personale;

c) curare che non avvengano assembramenti e impedire che il personale, senza giusto motivo, si soffermi alla porta;

d) impedire che, senza permesso, persone estranee al servizio entrino nello stabilimento, opificio o deposito e provvedere perché siano debitamente accompagnate quelle munite di permesso o che debbano per giustificate ragioni accedere agli uffici;

e) vigilare che non siano introdotte sostanze le quali possono recare nocumento alle materie prime ed ai prodotti o compromettere la sicurezza dell'opificio, stabilimento o deposito;

f) vigilare che non avvengano sottrazioni e non siano asportati tabacchi od altri generi o materiali se non scortati da bollette o da ordini scritti del capo dell'opificio, stabilimento o deposito o di chi lo rappresenta;

g) notare in apposito registro quanto entra nello stabilimento, opificio o deposito, o ne esca, accertandosi del numero e delle integrità dei colli;

h) assicurarsi che nessuno si assenti durante l'orario di lavoro senza regolare permesso;

i) eseguire la visita a chi ha le funzioni di visitatore o di commesso, e quando occorra, agli operai;

l) eseguire le controvisite alla presenza di uno degli impiegati di turno;

m) sottoporre a visita i conduttori di veicoli e gli operai estranei che abbiano accesso allo stabilimento, opificio o deposito, e i mezzi di trasporto;

n) eseguire tutti gli altri controlli che gli vengono ordinati dal direttore e dal dirigente nei depositi greggi o da chi li rappresenta e riferire ad essi su ogni irregolarità constatata. Di tali irregolarità l'agente di custodia dovrà altresì dare notizia al funzionario incaricato dei riscontri, quando vi sia in luogo.

La moglie dell'agente di custodia che non sia operaia nello stabilimento, opificio o deposito può essere autorizzata a coadiuvare il marito nella custodia e nella sorveglianza della porta, verso compenso da stabilirsi dalla direzione generale».

— Il R.D. n. 454/1909 approva il regolamento per la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato.

— Il secondo comma dell'art. 15 del R.D. n. 2452/1927 (Determinazione delle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa), prevede che: «Il prodotto di tali vendite [alienazione e permuta di immobili patrimoniali assegnati ad uso degli stabilimenti, magazzini e uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato] potrà essere portato, mediante decreto del Ministro per le finanze, in aumento della dotazione dell'apposito articolo del bilancio speciale dell'Amministrazione autonoma, col quale si provvede per l'acquisto di immobili e per nuove costruzioni o miglioramenti di fabbricati esistenti».

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 39/1982 (Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi) è il seguente:

«Art. 9 *(Concessione degli alloggi. Canoni e spese)*. — La determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di servizio delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative spese accessorie è affettuata sulla base delle disposizioni di legge in materia di canone sociale.

Oltre al canone mensile sono a carico dei concessionari degli alloggi le piccole riparazioni previste dall'art. 1609 del codice civile, il consumo di acqua e di luce, il riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari. Il concessionario provvede direttamente alle piccole riparazioni di cui al presente comma.

Sono ripartite tra i concessionari, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e dei montacarichi, della pulizia delle parti comuni e della loro illuminazione e di altri eventuali servizi comuni.

La concessione decade dopo un anno dalla cessazione del dipendente dal servizio.

Le disposizioni che procedono si applicano a tutti gli alloggi di proprietà delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, concessi per motivi di servizio, anche se costruiti o acquistati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, emanerà, con proprio decreto, un regolamento contenente norme di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, con particolare riferimento: alla individuazione e alla classificazione degli alloggi di servizio; alle modalità di concessione degli alloggi; alla determinazione del calcolo del canone e degli altri oneri e delle spese accessorie a carico degli assegnatari, alla formazione delle graduatorie ed in specie al punteggio che è determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare nonché ai benefici già goduti e alle condizioni di disagio causato dal trasferimento in una nuova sede; alle condizioni di decadenza dalla concessione a seguito di trasferimento e di cessazione dal servizio.

In caso di cessazione dell'incarico dal quale il dipendente trae titolo alla concessione ovvero in caso di trasferimento in altra sede, la concessione stessa può essere prorogata, a discrezione dell'Amministrazione, per un periodo di tempo la cui durata non può comunque superare i dodici mesi».

Note all'art. 20:

— Il testo degli articoli 12 e 21 della legge n. 528/1982 (Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto) è il seguente:

«Art. 12. — I punti di raccolta del gioco del lotto sono collocati presso le rivendite dei generi di monopolio; possono altresì essere collocati presso le ricevitorie del lotto qualora si sia verificata l'ipotesi prevista nella prima parte del terzo comma dell'art. 21. La gestione dei punti di raccolta, determinati a norma del secondo comma dell'art. 13, è data in concessione al titolare della rivendita dei generi di monopolio sita nella medesima zona che, rispetto ad altri rivenditori richiedenti, sia titolare di concessione di rivendita da tempo anteriore, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 21.

I punti di raccolta sono dotati di apparecchiatura elettronica terminale con collegamento su linee telefoniche con l'ufficio centrale di elaborazione in Roma anche mediante centri intermedi di elaborazione dati.

È istituita l'imposta di concessione governativa per l'esclusiva gestione dei punti di raccolta del gioco del lotto; la determinazione della relativa misura sarà effettuata con il regolamento previsto nell'art. 1?

Le spese per l'impianto e la manutenzione del processo di meccanizzazione ed automazione del gioco del lotto sono computate in misura percentuale sugli importi lordi derivanti dalle scommesse».

«Art. 21 [come modificato dall'art. 3 del D.L n. 310/1986 (v. appresso)]. — Il ruolo del personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso. Salvo quanto previsto nel quarto comma dell'art. 22, al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia compiuto il 60° anno di età e sia ancora in servizio è riconosciuta, per favorirne l'esodo volontario, una anzianità virtuale di tre mesi per ogni anno di servizio prestato fino ad un massimo di cinque anni validi agli effetti del raggiungimento del limite di età pensionabile o della maturazione del diritto a pensione.

Per fruire della disposizione di cui al comma precedente gli interessati dovranno presentare espressa ed irrevocabile domanda alla competente intendenza di finanza entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale del lotto in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha compiuto il 60° anno di età può presentare domanda di dimissioni dal servizio entro e non oltre lo stesso termine previsto nel secondo comma e contestualmente richiedere in concessione l'esercizio della raccolta delle scommesse a condizione che non sussistano le cause di esclusione ed incompatibilità indicate negli articoli 6, 7 e 18 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e che disponga di idoneo locale; le stesse cause costituiscono causa di decadenza dalla concessione. Le dimissioni producono effetto dalla data della concessione dell'esercizio della raccolta delle scommesse. *È consentita la presenza nel punto di raccolta del gioco di persone autorizzate a coadiuvare e sostituire il titolare nelle temporanee assenze o impedimenti, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dall'art. 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25. In caso di vacanza del punto di raccolta, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, su richiesta può essere assegnato il punto di raccolta medesimo.*

È fatto divieto ai dipendenti collocati a riposo e che hanno presentato domanda di dimissioni a norma delle disposizioni che precedono di assumere impieghi o incarichi presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici».

— Il comma 1 dell'art. 3 del D.L n. 310/1986 (Disposizioni urgenti per il personale del lotto), come modificato dalla legge di conversione prevede che: «Il termine di cui al terzo comma dell'art. 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è fissato al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di applicazione ed esecuzione previsto dall'art. 13, primo comma, della medesima legge 2 agosto 1982, n. 528. Il personale del lotto che si è avvalso o si avvarrà delle disposizioni recate dal terzo comma dell'art. 21 della legge n. 528 del 1982 ha diritto ad ottenere la concessione per l'esercizio della raccolta delle scommesse purché dimostri di avere la disponibilità di locali, arredi e attrezzature idonei».

Il comma 1-*bis* del medesimo art. 3, aggiunto dalla legge di conversione, modifica l'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 21 della legge n. 528/1982 (si veda al riguardo la precedente nota al presente articolo).

— Il R.D. n. 1933/1938 reca: «Riforma delle leggi sul lotto pubblico».

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 528/1982 (per il titolo si veda la prima nota al presente articolo) è il seguente:

«Art. 13. — Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione.

Con il regolamento saranno determinati i punti di raccolta del gioco e la loro ubicazione nel territorio dello Stato, tenuto conto di obiettivi criteri di funzionalità e di distanza in modo da assicurare progressivamente la distribuzione dei punti di raccolta in relazione al raggiungimento di indici di produttività prefissati per le singole aree. Saranno altresì stabiliti il piano di attuazione dell'automazione del servizio e la misura percentuale di calcolo delle spese di cui all'articolo precedente; la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco ed in particolare le garanzie che questi sono tenuti a prestare; i termini e le modalità di contabilizzazione e versamento delle somme riscosse dai raccoglitori, nonché *i termini e le modalità di* contabilizzazione; di emissione di assegni speciali e di riscossione dei premi anche mediante compensazione — per quanto riguarda quelli di importo non superiore a L. 250.000 — con i versamenti di cui sopra; l'entità del compenso da attribuire ai raccoglitori da determinarsi in misura percentuale unica sull'incasso lordo derivante dalle scommesse e le relative modalità di erogazione; le norme di responsabilità dei raccoglitori nei confronti dell'Amministrazione e dei partecipanti al gioco; ogni altra modalità per la custodia e la conservazione delle matrici per lo svolgimento e l'organizzazione del gioco, per la pubblicità delle decisioni, per i riscontri ed i controlli».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3400):

Presentato dal Ministro delle finanze (VISENTINI) il 17 gennaio 1986.

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, il 20 febbraio 1986, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VI commissione il 2, 3 aprile 1986; 11, 18 giugno 1986; 3, 18, 19 dicembre 1986 e approvato il 29 gennaio 1987.

Senato della Repubblica (atto n. 2178):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 17 febbraio 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª e 11ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 3 marzo 1987.

87G0225

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1987, n. 124.

Prelevamento di L. 1.812.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1987.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», con il quale è istituito, nello Stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 1.812.000.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 1505. — Fitto di locali, ecc.	L.	15.000.000
Cap. 2703. — Indennità, ecc. missioni all'estero	»	10.000.000
Cap. 3983. — Indennità, ecc. missioni nel territorio nazionale	»	40.000.000
Cap. 6901. — Indennità, ecc. missioni nel territorio nazionale	»	45.000.000
Cap. 6902. — Indennità, ecc. missioni all'estero	»	127.000.000
Cap. 6925. — Spese di rappresentanza	»	20.000.000

Ministero del tesoro:

Cap. 4402. — Spese di rappresentanza	L.	25.000.000

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Cap. 1155. — Fitto di locali, ecc.	L.	370.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. 1096. — Fitto di locali, ecc.	L.	1.000.000.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. 2061. — Fitto di locali, ecc.	L.	160.000.000
	L.	1.812.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1987

COSSIGA

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1987
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 370

87G0232

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 1987.

Autorizzazione al Ministero della difesa a trattenere in servizio, ai sensi dell'art. 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), un generale di brigata, un colonnello medico, un colonnello e un generale di brigata aerea, nonché a richiamare in servizio un contrammiraglio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), in base al quale continuano ad applicarsi nell'anno 1987, in materia di assunzioni di personale, le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);

Visto l'art. 6, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)», che prescrive il divieto di assunzioni di personale da parte delle amministrazioni dello Stato, salvo deroghe da inserire nel piano annuale previsto dal successivo comma 17;

Visto il comma 18 dello stesso art. 6 che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di autorizzare, con separati provvedimenti, adottati in qualsiasi momento al di fuori del piano annuale, assunzioni in deroga per comprovate esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da comunicare con apposita relazione illustrativa alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota prot. n. 1/62743/4.2.16/86 in data 18 dicembre 1986, con la quale il Ministero della difesa, in esito a precedente carteggio con il Ministero del tesoro, si è limitato a chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio di quattro ufficiali per il periodo 1° novembre 1986-31 dicembre 1986, nonché al richiamo in servizio di un ufficiale per il periodo dal 27 ottobre 1986 al 31 dicembre 1986, per soddisfare eccezionali esigenze altrimenti non fronteggiabili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 20 febbraio 1987;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero della difesa è autorizzato al trattenimento in servizio per il periodo dal 1° novembre 1986 al 31 dicembre 1986 dei sottoelencati ufficiali:

Esercito:

gen. B. Sacco Mario;
col. me. Cazora Giuseppe;
col. D'Erasmo Enzo.

Aeronautica:
gen. B.A. Bellia Edoardo.

Art. 2.

Il Ministero della difesa è autorizzato al richiamo in servizio del C.A. Civetta Alfredo (Marina) per il periodo dal 27 ottobre 1986 al 31 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1987

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1987
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 23

87A2542

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 1987.

Autorizzazione al Ministero della difesa a richiamare in servizio tremilaseicentotrentuno sottufficiali, ai sensi dell'art. 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), in base al quale continuano ad applicarsi nell'anno 1987, in materia di assunzioni di personale, le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);

Visto l'art. 6, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)», che prescrive il divieto di assunzioni di personale da parte delle amministrazioni dello Stato, salvo deroghe da inserire nel piano annuale previsto dal successivo comma 17;

Visto il comma 18 dello stesso art. 6 che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di autorizzare, con separati provvedimenti, adottati in qualsiasi momento al di fuori del piano annuale, assunzioni in deroga per comprovate esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da comunicare con apposita relazione illustrativa alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota prot. n. 1/58058/4.3.16/86 in data 28 novembre 1986, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il richiamo in servizio, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1987, di tremilaseicentotrentuno sottufficiali in congedo per soddisfare deficienze organiche e per fronteggiare irrinunciabili esigenze funzionali e operative delle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 26 febbraio 1987;

Decreta:

Articolo unico

Il Ministero della difesa è autorizzato a richiamare in servizio, per il periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987, tremilaseicentotrentuno sottufficiali, purché non risultanti titolari di trattamento di quiescenza privilegiato, così distinti:

millecinquecento sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, a copertura di deficienze organiche;

milleduecentocinquanta sottufficiali delle Armi e Corpi logistici dell'Esercito, di cui ventitre a copertura di carenze organiche e milleduecentoventisette per soddisfare ulteriori e inderogabili esigenze della Forza armata;

centotrentuno sottufficiali della Marina, a copertura di deficienze organiche;

settecentocinquanta sottufficiali dell'Aeronautica, a copertura di deficienze organiche.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1987

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1987
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 25

87A2544

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 1987.

Autorizzazione al Ministero dell'interno a richiamare seimilacento unità di vigili del fuoco discontinui, per un periodo di venti giorni nell'anno 1987, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), in base al quale continuano ad applicarsi nell'anno 1987, in materia di

assunzioni di personale, le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);

Visto l'art. 6, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)», che prescrive il divieto di assunzioni di personale da parte delle amministrazioni dello Stato, salvo deroghe da inserire nel piano annuale previsto dal successivo comma 17;

Visto il comma 18 dello stesso art. 6 che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di autorizzare, con separati provvedimenti, adottati in qualsiasi momento al di fuori del piano annuale, assunzioni in deroga per comprovate esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da comunicare con apposita relazione illustrativa alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Viste le note prot. numeri 315/15202 e 2262/15201, rispettivamente in data 10 gennaio 1987 e 6 febbraio 1987, con le quali il Ministero dell'interno ha chiesto l'autorizzazione a richiamare seimilacento unità di vigili del fuoco discontinui per venti giorni per il corrente anno, attesa la notevole carenza delle dotazioni organiche e la prevista cessazione dal servizio nel corso del 1987 di circa cinquecento unità, nonché in considerazione della insostituibilità dei vigili del fuoco discontinui ai fini del servizio presso gli aeroporti di Pescara e di Villanova d'Albenga;

Visto la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1987;

Decreta:

Articolo unico

Il Ministero dell'interno è autorizzato a richiamare seimilacento unità di vigili del fuoco discontinui per venti giorni per il corrente anno 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1987

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1987
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 379

87A2543

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 marzo 1987.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a sconto, settennali, con godimento 18 marzo 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro a sconto (CTS);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a sconto (CTS) al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 18 marzo 1987, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di aggiudicazione di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Il tasso di interesse annuale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 18 marzo 1988, è pari al 4,86 per cento.

Il tasso di interesse annuale per le cedole successive sarà pari alla metà della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza di dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di dicembre e gennaio precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il suddetto rendimento annuale lordo verrà corretto per mantenere invariato il carico fiscale sui predetti buoni al 6,25 per cento. Il fattore moltiplicativo di correzione è rappresentato dal rapporto

$$\frac{(1 - t_n)}{(1 - t_o)}$$

dove t_o è la misura unitaria della ritenuta fiscale al momento dell'emissione e t_n quella alla quale sono assoggettati i buoni ordinari del Tesoro relativi alle aste di cui al precedente comma.

Il valore della metà della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta marginale, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra i prezzi delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo di aggiudicazione delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione i partecipanti all'asta potranno richiedere titoli del taglio da lire 1 milione fino ad un massimo pari al 5 per cento dell'importo nominale sottoscritto.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c).*

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono commisurati al valore di rimborso e corrisposti in rate annuali posticipate al 18 marzo di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 18 marzo 1988 l'ultima il 18 marzo 1994.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 6,25% come previsto dal ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

Ove occorra, la Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando l'importo complessivo da corrispondere a ciascun portatore dei titoli alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 18 marzo 1994, al netto della ritenuta, di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, e le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Le aziende di credito, gli istituti centrali di categoria e le società finanziarie di cui al precedente comma possono partecipare in proprio e per conto della clientela.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,70 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Il prezzo base di collocamento dei certificati di cui al presente decreto è stabilito in lire 74 per ogni 100 lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 10 centesimi di lira, o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 10 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 10.

Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo di collocamento.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte; nello stesso modello dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia sino ad un massimo di dieci presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 11.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12 del giorno 17 marzo 1987 non verranno prese in considerazione.

Art. 12.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 14.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 20 marzo 1987, senza versamento dei dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definiti.

Art. 15.

Il 20 marzo 1987, la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati assegnati, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 16.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le operazioni di pagamento delle cedole d'interesse e di rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati da apposita convenzione, salva applicazione, delle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al pesente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse del registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da sette cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO A SCONTO (CTS)» «1987-1994» «EMISSIONE 18 MARZO 1987».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO A SCONTO (CTS)» «1987-1994» «EMISSIONE 18 MARZO 1987».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, nonchè l'importo netto, mentre il tasso di interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO A SCONTO (CTS)» «1987-1994» «EMISSIONE 18 MARZO 1987».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi e netti, nonchè di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampàto in offset;
i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;
il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonchè la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1988 al 1994, nonchè quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1994, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1987
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 335

87A2547

DECRETO 20 marzo 1987.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1983 (quinquennali), 1° aprile 1984 (quadriennali e settennali), 1° ottobre 1984 (settennali), 18 ottobre 1985 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1987 e scadenza nel mese di ottobre 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 713935/66-AU-49 del 17 settembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 22 settembre 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° ottobre 1983, fino all'importo di lire 5.500 miliardi, successivamente elevato a lire 8.800 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 208023/66-AU-61 del 21 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1984, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° aprile 1984, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 208024/66-AU-62 del 21 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1984, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 213387/66-AU-72 del 20 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1984, fino all'importo di lire 8.000 miliardi, successivamente elevato a lire 9.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 318883/66-AU-93 del 3 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 ottobre 1985, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente elevato a lire 1.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1987 e scadenza nel mese di ottobre 1987;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile nel mese di ottobre 1987 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

al 5,60% per i CCT quinquennali 1° ottobre 1983;

al 5,00% per i CCT quadriennali 1° aprile 1984;

al 5,35% per i CCT settennali 1° aprile 1984;

al 5,20% per i CCT settennali 1° ottobre 1984;

al 4,80% per i CCT quinquennali 18 ottobre 1985;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 713935 del 17 settembre 1983, n. 208023 e n. 208024 del 21 marzo 1984, n. 213387 del 20 settembre 1984 e n. 318883 del 3 ottobre 1985, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di ottobre 1987, è determinato nella misura:

del 5,60% per i CCT quinquennali 1° ottobre 1983, emessi per lire 8.800 miliardi, cedola n. 8;

del 5,00% per i CCT quadriennali 1° aprile 1984, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 7;

del 5,35% per i CCT settennali 1° aprile 1984, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 7;

del 5,20% per i CCT settennali 1° ottobre 1984, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 6;

del 4,80% per i CCT quinquennali 18 ottobre 1985, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 4.

La spesa complessiva di L. 1.375.300.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, analiticamente:

di lire 492.800.000.000 per i CCT quinquennali 1° ottobre 1983;

di lire 75.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° aprile 1984;

di lire 267.500.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1984;

di lire 468.000.000.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1984;

di lire 72.000.000.000 per i CCT quinquennali 18 ottobre 1985,

farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1987

Il Ministro: GORIA

87A2548

DECRETO 20 marzo 1987.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1985 decennali e 1° aprile 1986 decennali, relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1987 e scadenza 1° aprile 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 312504/66-AU-81 del 16 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 26 marzo 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° aprile 1985, fino all'importo di lire 12.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il minore importo di L. 8.847.231.000.000;

n. 622207/66-AU-107 del 25 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 4 aprile 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° aprile 1986, fino all'importo di lire 4.000 miliardi, successivamente elevato a lire 5.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visto in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1987 e scadenza 1° aprile 1988;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse annuale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile il 1° aprile 1988 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

al 9,70% per i CCT decennali 1° aprile 1985;

al 9,95% per i CCT decennali 1° aprile 1986;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 312504 del 16 marzo 1985 e n. 622207 del 25 marzo 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° aprile 1988, è determinato nella misura:

del 9,70% per i CCT decennali 1° aprile 1985, emessi per L. 8.847.231.000.000, cedola n. 3;

del 9,95% per i CCT decennali 1° aprile 1986, emessi per L. 5.000.000.000.000, cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 1.355.681.407.000 derivante dal presente decreto, e cioè, analiticamente:

di L. 858.181.407.000 per i CCT decennali 1° aprile 1985;

di lire 497.500.000.000 per i CCT decennali 1° aprile 1986,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1987

Il Ministro: GORIA

87A2549

DECRETO 20 marzo 1987.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 18 aprile 1986, convertibili, relativamente alle cedole con godimento 18 aprile 1987 e scadenza 18 aprile 1988, sulla quota dei titoli non convertiti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 622401/66-AU-108 dell'8 aprile 1986, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1986, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 234, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1986, recante un'emissione di CCT convertibili, della durata di sei anni, con godimento 18 aprile 1986, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 4.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visto in particolare, l'art. 3 del suindicato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale da corrispondere sulle cedole con godimento 18 aprile 1987 e scadenza 18 aprile 1988, relativamente alla quota dei succennati certificati di credito di cui non verrà chiesta la conversione in titoli a tasso fisso, ai sensi dell'art. 2 del suindicato decreto ministeriale;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse annuale, determinato con i criteri indicati dal cennato decreto ministeriale, pagabile alla scadenza del 18 aprile 1988 sui predetti certificati del Tesoro, dovrà essere pari a 9,90%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 622401/66-AU-108 dell'8 aprile 1986, meglio citato nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sulla quota dei certificati di credito del Tesoro sessennali, con godimento 18 aprile 1986, emessi per lire 4.500 miliardi, di cui non sarà richiesta la conversione in titoli a tasso fisso, è determinato nella misura del 9,90%, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 18 aprile 1988.

La spesa derivante dal presente decreto farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1987

Il Ministro: GORIA

87A2550

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 marzo 1987.

Estinzione di centoventuno enti ecclesiastici della diocesi di San Miniato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di San Miniato ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 29 luglio 1986 con il quale il vescovo diocesano di San Miniato elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di San Miniato richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi di San Miniato estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI PISA

1. Comune di San Miniato, mensa vescovile o arcivescovile della diocesi di San Miniato o comunque denominata, con sede in 56027 San Miniato, piazza del Duomo n. 2.

2. Comune di Capannoli Val d'Era, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo apostolo, noto anche quale beneficio abbaziale o comunque denominato, con sede in 56033 Capannoli, via S. Bartolommeo.

3. Comune di Capannoli Val d'Era, beneficio parrocchiale di S. Pietro apostolo, noto anche quale beneficio prepositurale o comunque denominato, con sede in 56030 località Santo Pietro Belvedere, via Castello.

4. Comune di Casciana Terme, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale beneficio parrocchiale di Bagni di Casciana o comunque denominato, con sede in 56034 Casciana Terme, piazza Garibaldi.

5. Comune di Casciana Terme, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo martire, noto anche quale Beneficio della Prioria di S. Lorenzo o comunque denominato, con sede in 56034, località Collemontanino, via San Lorenzo.

6. Comune di Casciana Terme, beneficio parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta o Giulietta, noto anche quale beneficio della Chiesa o comunque denominato, con sede in 56034, località Parlascio, via della Chiesa.

7. Comune di Casciana Terme, beneficio parrocchiale di S. Ermo o S. Ermete o comunque denominato, con sede in 56034, località Sant'Ermo, piazza della Chiesa.

8. Comune di Castelfranco di Sotto, beneficio parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo apostoli o della Collegiata o della Beneficiata o comunque denominato, con sede in 56022 Castelfranco di Sotto, piazza Ferretti, 2.

9. Comune di Castelfranco di Sotto, capitolo di S. Pietro apostolo o comunque denominato, con sede in 56022 Castelfranco di Sotto, piazza Ferretti, 2.

10. Comune di Castelfranco di Sotto, beneficio o canonicato di S. Andrea o comunque denominato, con sede in 56022 Castelfranco di Sotto, piazza Ferretti, 2.

11. Comune di Castelfranco di Sotto, beneficio parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta o Giulietta o comunque denominato, con sede in 56022, località Montefalcone.

12. Comune di Castelfranco di Sotto, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo martire, noto anche quale beneficio della Chiesa o comunque denominato, con sede in 56020 località Orentano, via della Chiesa, 48.

13. Comune di Castelfranco di Sotto, beneficio parrocchiale di S. Pietro d'Alcantara o comunque denominato, con sede in 56020 Villa Campanile, via Dori.

14. Comune di Crespina, beneficio parrocchiale di S. Andrea apostolo o comunque denominato, con sede in 56040 località Cenaia, via Vittorio Veneto.

15. Comune di Crespina, beneficio parrocchiale di S. Michele arcangelo, noto anche quale prebenda parrocchiale o beneficio prepositurale o comunque denominato, con sede in 56042 Crespina, via De Tommasi.

16. Comune di Crespina, beneficio parrocchiale dei Santi Iacopo e Cristoforo o comunque denominato, con sede in 56042 località Tripalle, piazza Filzi.

17. Comune di Crespina, beneficio coadiutorale indipendente dei Santi Maria e Ranieri o comunque denominato, con sede in 56040 località Belvedere, via Belvedere.

18. Comune di Fauglia, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo martire, noto anche quale beneficio prepositurale o comunque denominato, con sede in 56043 Fauglia, piazza San Lorenzo, 11.

19. Comune di Fauglia, beneficio parrocchiale di S. Margherita da Cortona o comunque denominato, con sede in 56043 località Valtriano, via Valtriano.

20. Comune di Lari, beneficio parrocchiale di S. Niccolò noto anche quale prebenda parrocchiale della Prioria di S. Niccolò o comunque denominato, con sede in 56030 località Casciana Alta, piazza Mascagni.

21. Comune di Lari, beneficio parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo apostoli noto anche quale beneficio della Pievania o prebenda Pievanale o comunque denominato, con sede in 56030 località Cevoli, via Cavallini.

22. Comune di Lari, beneficio parrocchiale dei Santi Maria Assunta e Leonardo noto anche quale prebenda Pievanale o cappella del SS. Crocifisso o comunque denominato, con sede in 56035 Lari, piazza Matteotti.

23. Comune di Lari, beneficio parrocchiale di S. Martino vescovo o comunque denominato, con sede in 56030 località Lavaiano, piazza della Chiesa.

24. Comune di Lari, beneficio parrocchiale di S. Lucia V.M. noto anche quale prebenda parrocchiale, o comunque denominato, con sede in 56030 località Perignano, piazza S. Lucia.

25. Comune di Lari, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo martire, noto anche quale prebenda o beneficio propositurale, o comunque denominato, con sede in 56035 località S. Ruffino, via Castello.

26. Comune di Lari, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo martire, noto anche quale prebenda o comunque denominato, con sede in 56035 Usigliano di Lari, via della Chiesa.

27. Comune di Lorenzana, beneficio parrocchiale dei Santi Fabiano e Sebastiano, noto anche quale prebenda parrocchiale con sede in 56040 località Tremoleto, via della Chiesa.

28. Comune di Montopoli in Val d'Arno, beneficio parrocchiale di S. Giuseppe o comunque denominato, con sede in 56020 località Capanne, via Nazionale, 63.

29. Comune di Montopoli in Val d'Arno, beneficio parrocchiale di S. Brunone o comunque denominato, con sede in 56020 località Casteldelbosco, via Giotto.

30. Comune di Montopoli in Val d'Arno, beneficio parrocchiale di S. Maria Novella noto anche quale prebenda parrocchiale o comunque denominato, con sede in 56020 località Marti, piazza Indipendenza.

31. Comune di Montopoli in Val d'Arno, beneficio parrocchiale dei Santi Stefano e Giovanni Evangelista, noto anche quale beneficio della Pieve o beneficio della Prioria di S. Marta e S. Barbara o comunque denominato, con sede in 56020 Montopoli in Val d'Arno, piazza della Pieve.

32. Comune di Montopoli in Val d'Arno, beneficio parrocchiale della Madonna, noto anche quale beneficio della chiesa o comunque denominato, con sede in 56020 località San Romano, piazza del Santuario.

33. Comune di Palaia, beneficio parrocchiale di S. Martino V. o comunque denominato, con sede in 56036 località Agliati.

34. Comune di Palaia, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta o comunque denominato, con sede in 56030 località Alica, via della Chiesa.

35. Comune di Palaia, beneficio parrocchiale di S. Bartolommeo apostolo o comunque denominato, con sede in 56036 località Colleoli, via S. Bartolommeo.

36. Comune di Palaia, beneficio parrocchiale di S. Frediano o comunque denominato, con sede in 56030 località Forcoli, piazza della Chiesa.

37. Comune di Palaia, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo martire o comunque denominato, con sede in 56036 località Gello, via Gello.

38. Comune di Palaia, beneficio parrocchiale di S. Martino V. o comunque denominato, con sede in 56036 Palaia, piazza della Chiesa.

39. Comune di Palaia, beneficio parrocchiale della Concezione di S. Andrea o di S. Andrea o comunque denominato, con sede in 56036 Palaia, piazza della Chiesa.

40. Comune di Palaia, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta o comunque denominato, con sede in 56030 località Partino.

41. Comune di Palaia, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista o comunque denominato, con sede in 56036 località S. Gervasio, piazza della Chiesa.

42. Comune di Palaia, beneficio parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, noto anche quale beneficio di S. Piero o comunque denominato, con sede in 56036 località Usigliano di Palaia, via Usigliano.

43. Comune di Palaia, beneficio parrocchiale dei Santi Michele e Pietro o comunque denominato, con sede in 56030 località Villa Saletta, piazza della Chiesa.

44. Comune di Palaia, beneficio parrocchiale Cappella del SS. Crocifisso o comunque denominato, con sede in 56036 località Usigliano di Palaia, via Chiecinella.

45. Comune di Ponsacco, beneficio parrocchiale di S. Frediano o comunque denominato, con sede in 56038 località Camugliano, via della Chiesa.

46. Comune di Ponsacco, beneficio parrocchiale di S. Bartolommeo apostolo a Campriano o comunque denominato, con sede in 56038 località Le Melorie, via di Gello.

47. Comune di Ponsacco, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Evangelista o comunque denominato, con sede in 56038 Ponsacco, piazza S. Giovanni.

48. Comune di Pontedera, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo martire noto anche come beneficio parrocchiale della Chiesa di Gello e ditta Caponi Giuseppe o comunque denominato, con sede in 56030 località Gello di Lavaiano, via di Gello.

49. Comune di Pontedera, beneficio parrocchiale di S. Matteo apostolo o comunque denominato, con sede in 56024 località La Rotta, piazza della Chiesa.

50. Comune di Pontedera, beneficio parrocchiale di S. Lucia V. e M. noto anche quale Pieve o Pievania o comunque denominato, con sede in 56020 località Montecastello, via S. Lucia.

51. Comune di Pontedera, beneficio parrocchiale dei Santi Bartolommeo e Lorenzo o comunque denominato, con sede in 56030 località Treggiaia, via della Chiesa.

52. Comune di Santa Croce sull'Arno, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo o comunque denominato, con sede in 56029 S. Croce sull'Arno, via Pipparelli.

53. Comune di Santa Croce sull'Arno, beneficio parrocchiale della Chiesa di S. Rocco, noto anche come Cappella dei Santi Lorenzo e Rocco o comunque denominato, con sede in 56029 S. Croce sull'Arno, via Pipparelli.

54. Comune di Santa Croce sull'Arno, Pievania di Santa Croce sull'Arno o Prioria di Santa Croce o propositura di Santa Croce o comunque denominato, con sede in 56029 S. Croce sull'Arno, via Pipparelli.

55. Comune di Santa Croce sull'Arno, cappella dei Santi Iacopo e Filippo o comunque denominata, con sede in 56029 S. Croce sull'Arno, via Pipparelli.

56. Comune di Santa Croce sull'Arno, cappella di S. Antonio abate o comunque denominata, con sede in 56029 S. Croce sull'Arno, via Pipparelli.

57. Comune di Santa Croce sull'Arno, canonicato dei Santi Vito e Modesto, noto anche come Canonicato dei Santi Vito, Modesto e Crescenzio o comunque denominato, con sede in 56029 S. Croce sull'Arno, via Pipparelli.

58. Comune di Santa Croce sull'Arno, canonicato di S. Filippo Neri, noto anche come Canonicato di San Filippo o comunque denominato, con sede in 56029 S. Croce sull'Arno, via Pipparelli.

59. Comune di Santa Croce sull'Arno, beneficio parrocchiale di S. Andrea a Corniano o comunque denominato, con sede in 56029 S. Croce sull'Arno, via Amendola.

60. Comune di Santa Croce sull'Arno, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, noto anche quale beneficio della Pievania o Prioria, o comunque denominato, con sede in 56020 località Staffoli, piazza Panattoni.

61. Comune di Santa Maria a Monte, beneficio parrocchiale del Cuore Immaccolato di Maria SS. o comunque denominato, con sede in 56020 località Cerretti.

62. Comune di Santa Maria a Monte, beneficio parrocchiale dei Santi Iacopo apostolo e Giorgio martire, noto anche come beneficio della Pievania o comunque denominato, con sede in 56030 località Montecalvoli, piazza della Pieve.

63. Comune di Santa Maria a Monte, beneficio parrocchiale di Santa Cristina o comunque denominato, con sede in 56020, località Pianore.

64. Comune di Santa Maria a Monte, beneficio parrocchiale dei Santi Giuseppe e Anna, noto anche come beneficio della prioria o comunque denominato, con sede in 56020 località San Donato, via San Donato.

65. Comune di Santa Maria a Monte, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, noto anche quale beneficio della Chiesa o Propositura o comunque denominato, con sede in 56020 Santa Maria a Monte, via Roma.

66. Comune di San Miniato, beneficio parrocchiale dei Santi Iacopo e Pietro apostoli, noto anche quale beneficio propositurale o comunque denominato, con sede in 56020 località Balconevisi, via del Castello.

67. Comune di San Miniato, beneficio parrocchiale di S. Lucia V. M. o comunque denominato, con sede in 56027 località Calenzano, via Montegrappa.

68. Comune di San Miniato, beneficio parrocchiale di S. Giorgio M. o comunque denominato, con sede in 56027 località Canneto, via Canneto.

69. Comune di San Miniato, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, noto anche come beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista a Fabbrica o comunque denominato, con sede in 56028 località Cigoli, piazza del Castello.

70. Comune di San Miniato, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista o comunque denominato, con sede in località Corazzano, via della Pieve.

71. Comune di San Miniato, beneficio parrocchiale di S. Lucia V. M. o comunque denominato, con sede in 56020 località Cusignano, via Cusignano.

72. Comune di San Miniato, beneficio parrocchiale di S. Donato o comunque denominato, con sede in 56020 località Isola, via delle Rose.

73. Comune di San Miniato, beneficio parrocchiale di S. Pietro apostolo alle Fonti, noto anche come beneficio parrocchiale della Prioria o comunque denominato, con sede in 56020 località La Scala, via San Pietro alle Fonti.

74. Comune di San Miniato, beneficio o benefizio parrocchiale di S. Regolo, noto anche come prebenda o comunque denominato, con sede in 56020 località Bucciano-La Serra, via Maremmana.

75. Comune di San Miniato, beneficio o benefizio parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano o comunque denominato, con sede in 56027 località Marzana, via Bassa.

76. Comune di San Miniato, beneficio parrocchiale di S. Lucia M. o comunque denominato, con sede in 56020 località Montebicchieri.

77. Comune di San Miniato, beneficio parrocchiale di S. Germano o comunque denominato, con sede in 56027 località Moriolo.

78. Comune di San Miniato, beneficio parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo o Iacopo o comunque denominato, con sede in 50057 località Pino-Ponte a Elsa, via Poggio al Pino.

79. Comune di San Miniato, beneficio parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù o comunque denominato, con sede in 56024 località Ponte a Egola, via A. Diaz.

80. Comune di San Miniato, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo o comunque denominato, con sede in 56028 località Roffia, via Roffia.

81. Comune di San Miniato, beneficio parrocchiale di S. Quintino a S. Quintino o comunque denominato, con sede in 56024 località San Donato, via Romaiano.

82. Comune di San Miniato, beneficio parrocchiale dei Santi Maria assunta e Genesio, noto anche come beneficio della propositura o prebenda canonicale o comunque denominato, con sede in 56027 San Miniato - Cattedrale, piazza del Duomo.

83. Comune di San Miniato, beneficio parrocchiale della SS. Annunziata alla Crocetta o comunque denominato, con sede in 56027 San Miniato, via G. Carducci.

84. Comune di San Miniato, beneficio parrocchiale di S. Caterina V. e M. o comunque denominato, con sede in 56027 San Miniato, piazza XX Settembre.

85. Comune di San Miniato, beneficio parrocchiale dei Santi Iacopo e Lucia V. e M. o comunque denominato, con sede in 56027 San Miniato, via Ser Ridolfo.

86. Comune di San Miniato, beneficio parrocchiale dei Santi Michele e Stefano o comunque denominato, con sede in 56027 San Miniato, piazzetta di S. Stefano.

87. Comune di San Miniato, beneficio parrocchiale dei Santi Stefano e Martino, noto anche quale beneficio propositurale o comunque denominato, con sede in 56028 località San Miniato Basso, via Tosco Romagnola Est.

88. Comune di San Miniato, beneficio parrocchiale di S. Michele arcangelo o comunque denominato, con sede in 56020 località Sant'Angelo a Montorzo, via G. B. Landeschi.

89. Comune di San Miniato, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo apostolo, noto anche quale prebenda o comunque denominato, con sede in 56024 località Stibbio, via S. Bartolommeo.

90. Comune di San Miniato, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo martire o comunque denominato, con sede in 56027 località San Lorenzo a Nocicchio, via Samminiatese.

91. Comune di San Miniato, beneficio parrocchiale di S. Niccolò di Bari nella Cattedrale di San Miniato o comunque denominato, con sede in 56027 San Miniato - Cattedrale, piazza del Duomo.

92. Comune di Terricciola, beneficio parrocchiale di S. Bartolommeo apostolo, noto anche come beneficio prepositurale o comunque denominato, con sede in 56030 località Casanova - Selvatelle.

93. Comune di Terricciola, beneficio della cappellania curata di S. Martino a Casanova o comunque denominato, con sede in 56030 località Casanova - Selvatelle.

94. Comune di Terricciola, beneficio parrocchiale di S. Andrea apostolo, noto anche quale beneficio prepositurale o di S. Anna o comunque denominato, con sede in 56030 località Soiana, piazza della Chiesa.

PROVINCIA DI FIRENZE

95. Comune di Cerreto Guidi, beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta, noto anche quale prebenda o comunque denominato, con sede in 50050 località Bassa, via XXVI Giugno.

96. Comune di Cerreto Guidi, beneficio parrocchiale di S. Leonardo o comunque denominato, con sede in 50050 Cerreto Guidi, via Roma.

97. Comune di Cerreto Guidi, beneficio parrocchiale di S. Stefano protomartire, noto anche quale prebenda o comunque denominato, con sede in 50050 località Corliano.

98. Comune di Cerreto Guidi, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo apostolo, noto anche quale prebenda o comunque denominato, con sede in 50050 località Gavena, via della Chiesa.

99. Comune di Cerreto Guidi, beneficio parrocchiale di Santa Maria della Neve, noto anche quale prebenda o comunque denominato, con sede in 50050 località Lazzaretto.

100. Comune di Cerreto Guidi, beneficio parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo o comunque denominato, con sede in 50050 località Poggio Tempesti.

101. Comune di Cerreto Guidi, beneficio parrocchialle di S. Leonardo, noto anche quale prebenda o comunque denominato, con sede in 50050 località Ripoli, via Francesca.

102. Comune di Cerreto Guidi, beneficio parrocchiale di S. Andrea apostolo, noto anche quale prebenda o comunque denominato, con sede in 50050 località Sant'andrea a Zio, via della Chiesa.

103. Comune di Cerreto Guidi, beneficio parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo apostoli, noto anche quale prebenda o comunque denominato, con sede in 50050 località Stabbia.

104. Comune di Fucecchio, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, noto anche quale prebenda o comunque denominato, con sede in 50054 Fucecchio - Collegiata, piazza Garibaldi.

105. Comune di Fucecchio, beneficio parrocchiale di Santa Maria delle Vedute e S. Rocco o comunque denominato, con sede in 50050 Fucecchio (Vedute), via Dante.

106. Comune di Fucecchio, beneficio parrocchiale di S. Pietro apostolo, noto anche quale prebenda o comunque denominato, con sede in 50050 località Galleno, via della Chiesa.

107. Comune di Fucecchio, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo apostolo, noto anche quale prebenda o comunque denominato, con sede in 50050 località Ponte a Cappiano, via Romana Lucchese.

108. Comune di Fucecchio, beneficio parrocchiale di S. Nazario, noto anche quale prebenda della Madonna o comunque denominato, con sede in 50050 località Querce.

109. Comune di Fucecchio, beneficio parrocchiale di S. Pietro apostolo, noto anche quale prebenda o comunque denominato, con sede in 50054 località San Piereno, piazza della Chiesa.

110. Comune di Fucecchio, beneficio parrocchiale di S. Gregorio Magno, noto anche quale prebenda o comunque denominato, con sede in 50050 località Torre, via S. Gregorio.

111. Comune di Empoli, beneficio parrocchiale di S. Stefano Protomartire, noto anche quale prebenda o comunque denominato, con sede in 50057 località Bastia - Ponte a Elsa, via della Bastia.

112. Comune di Empoli, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo apostolo, noto anche quale prebenda o comunque denominato, con sede in 50057 località Brusciana, via della Chiesa.

113. Comune di Empoli, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo, noto anche quale prebenda o comunque denominato, con sede in 50050 località Marcignana, piazza della Chiesa.

114. Comune di Empoli, beneficio parrocchiale di S. Michele arcangelo, noto anche quale prebenda o comunque denominato, con sede in 50053 località Pianezzoli.

115. Comune di Montaione, beneficio parrocchiale dei Santi Vito e Modesto, noto anche quale prebenda o comunque denominato, con sede in 50050 località Collegalli, via dei Santi Vito e Modesto.

116. Comune di Vinci, beneficio parrocchiale di S. Pantaleo o Pantaleone, noto anche quale prebenda o comunque denominato, con sede in 50059 località Apparita - San Pantaleo, via San Pantaleo.

117. Comune di Vinci, beneficio parroccchiale di S. Bartolomeo apostolo, noto anche quale prebenda o comunque denominato, con sede in 50059 località Streda, via della Chiesa.

PROVINCIA DI PISTOIA

118. Comune di Larciano, beneficio parrocchiale di S. Niccolò, anche quale prebenda o comunque denominato, con sede in 51036 località Cecina di Larciano, via del Castello.

119. Comune di Larciano, beneficio parrocchiale di S. Donnino, noto anche quale prebenda o comunque denominato, con sede in 51030 località Castelmartini, via Castelmartini.

120. Comune di Lasciano, beneficio parrocchiale di S. Silvestro, noto anche quale prebenda o comunque denominato, con sede in 51036 Larciano Castello, piazza della Chiesa.

121. Comune di Larciano, beneficio parrocchiale di S. Rocco, noto anche quale prebenda o comunque denominato, con sede in 51036 località San Rocco di Larciano, piazza Quattro Martiri.

Roma, addì 10 marzo 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A2295

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 marzo 1987.

Suddivisione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dello stanziamento di lire 105 miliardi destinato all'innovazione, allo sviluppo della meccanizzazione ed alla sostituzione delle macchine agricole.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il programma quadro del Piano agricolo nazionale, approvato dal Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare - CIPAA, il 1° agosto 1985;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, ed in particolare l'art. 4, comma 2, lettera *c)*, che ammette, tra l'altro, al finanziamento azioni dirette all'innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole;

Vista la delibera CIPE in data 17 dicembre 1986 ed in particolare l'allegato *C/1*, lettera *c)*, che destina per lo stesso anno 1986 lo stanziamento complessivo di lire 105 miliardi per l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione agricola e per la sostituzione delle macchine;

Considerato che in armonia con le linee del suddetto programma quadro del Piano agricolo nazionale è opportuno procedere all'adeguamento tecnologico del macchinario agricolo ed alla riduzione dei costi di produzione dell'agricoltura perseguendo l'obiettivo del risparmio energetico, della polivalenza di impiego, dell'eliminazione dei mezzi insicuri, della diminuzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico nonché del miglioramento del comfort e dell'ergonomia;

Ritenuto che per le sopra esposte considerazioni si rende necessario disciplinare le iniziative da intraprendere per l'erogazione dei relativi contributi;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di realizzare le azioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera *c)*, della legge 8 novembre 1986, n. 752, lo stanziamento di lire 105 miliardi destinato, ai sensi della delibera CIPE richiamata nelle premesse, all'innovazione, allo sviluppo della meccanizzazione agricola ed alla sostituzione delle macchine, è così suddiviso:

a) lire 102 miliardi da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi diretti a favorire la sostituzione di macchine agricole, contro rottamazione di una o più macchine della stessa categoria, con anzianità di quindici o più anni, e l'acquisizione di macchine innovative;

b) lire 3 miliardi da destinare, con apposito provvedimento, al finanziamento o al cofinanziamento con le regioni e le province autonome, della sperimentazione a cura di organismi specializzati, di macchine agricole ad alto contenuto tecnologico, incluso il finanziamento di prototipi, con particolare riguardo alle macchine operatrici per la raccolta meccanica ed alle macchine per la collina.

La ripartizione dello stanziamento di lire 102 miliardi fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano è riportata nella tabella allegata al presente decreto, di cui è parte integrante.

Art. 2.

Per le finalità di cui alla lettera *a)* del precedente articolo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano erogano contributi agli imprenditori agricoli, singoli o associati, nonché alle imprese che lavorano per conto terzi.

Detti contributi, rapportati al prezzo di acquisto al netto di IVA, vengono concessi in conto capitale o in conto canoni, in caso di locazione finanziaria, e non sono cumulabili, per una stessa macchina, con altre agevolazioni.

Nell'ambito della ripartizione di cui alla lettera *a)* del precedente articolo, ciascuna regione e provincia autonoma impiega per l'intervento di sostituzione di macchine una quota non inferiore ai 2/3 del finanziamento assegnato, riservando la parte rimanente alle macchine innovative, e può stabilire priorità in rapporto alle proprie esigenze nella redazione dei Piani di intervento.

Dovranno essere in ogni caso privilegiati gli imprenditori agricoli di collina e di montagna e le operazioni di sostituzione delle macchine più vecchie.

Art. 3.

Per accedere ai contributi relativi alle sostituzioni, i richiedenti dovranno dimostrare ai competenti uffici regionali la proprietà e l'età della o delle macchine da rottamare mediante consegna del libretto di circolazione e della targa o, in mancanza di questi, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche ai fini successori, nonché consegnare ai predetti uffici le parti del telaio e del motore contenenti i numeri di matrice delle macchine, da conservare per un anno a cura degli uffici regionali preposti.

Dalla documentazione esibita dovrà risultare che la o le macchine da sostituire sono di proprietà del richiedente da almeno tre anni.

I beneficiari dovranno impegnarsi con dichiarazione scritta a non vendere le macchine acquistate o locate per un periodo non inferiore a cinque anni decorrente dalla data di acquisto o locazione finanziaria delle macchine stesse.

Il pagamento dei contributi è subordinato all'esibizione di regolare fattura quietanzata, attestante l'avvenuto acquisto della nuova macchina, o del contratto di locazione finanziaria.

Per accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e, successivamente, il rispetto da parte dei beneficiari delle disposizioni che regolano gli interventi del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono l'effettuazione di controlli a campione.

Art. 4.

L'acquisto o la locazione finanziaria di trattrici avviene contro rottamazione da una a tre trattrici.

Il contributo è concedibile fino al:

20% in caso di rottamazione di una trattrice;

25% in caso di rottamazione di due trattrici;

30% in caso di rottamazione di tre trattrici.

La spesa massima da ammettere a contributo per beneficiario non può superare, nel periodo di operatività della legge n. 752/86 citata, i 250 milioni di lire per imprenditore singolo ed i 500 milioni di lire per imprenditori associati ed imprese che lavorano per conto terzi.

Art. 5.

L'acquisto o la locazione finanziaria di mietitrebbiatrici e di altre macchine semoventi per la raccolta dei prodotti agricoli avviene contro rottamazione di una o due macchine della stessa categoria, con anzianità di dieci o più anni in deroga a quanto stabilito alla lettera *a)* del precedente art. 1.

Il contributo è concedibile fino al:

20% in caso di rottamazione di una macchina;

25% in caso di rottamazione di due macchine.

La spesa massima da ammettere a contributo per beneficiario non può superare, nel periodo di operatività della legge n. 752/86 citata, i 300 milioni di lire per imprenditore singolo, ed i 600 milioni di lire per imprenditori associati ed imprese che lavorano per conto terzi.

Art. 6.

L'acquisto o la locazione finanziaria di motocoltivatori, motoagricole e motozappatrici, avviene contro rottamazione di una macchina della stessa categoria.

Il contributo è concedibile fino al 25%.

Art. 7.

Nei limiti del contributo massimo di cui al regolamento CEE n. 797/85, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono differenziare la misura dell'intervento di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 per tenere conto di particolari situazioni economico agrarie e di struttura del territorio.

Gli stessi organismi possono procedere all'istruttoria delle pratiche, relative alle sole sostituzioni di macchine ed all'erogazione dei corrispondenti contributi, fin dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Al fine di orientare gli interventi a favore della meccanizzazione innovativa verso gli obiettivi dell'ammodernamento dell'agricoltura, sarà istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste un comitato tecnico che provvederà all'identificazione delle macchine costituenti novità tecnica o di nuova introduzione a livello di territorio, anche in rapporto ai piani specifici di settore predisposti nell'ambito del Piano agricolo nazionale, per ciascuno dei comparti significativi della produzione agricola italiana. Sono comprese nel settore della meccanizzazione innovativa le attrezzature e l'impiantistica relative all'attività agricola.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato tecnico citato, provvederà a pubblicare entro il 30 aprile 1987 l'elenco delle macchine innovative.

Per l'acquisto o la locazione finanziaria di tali macchine e concedibile un contributo fino al 30%.

Il pagamento del contributo è subordinato all'esibizione di regolare fattura quietanzata, attestante l'avvenuto acquisto della nuova macchina, o del contratto di locazione finanziaria.

Art. 9.

Il comitato tecnico di cui all'art. 8 potrà anche individuare speciali macchine di carattere dimostrativo da destinare, in via sperimentale, ad esigenze eccezionali collegate a nuovi cicli produttivi. Per tali macchine, il cui acquisto è riservato agli organismi pubblici regionali, potrà essere concesso dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle quote riservate alla meccanizzazione innovativa, un contributo fino al 90% del prezzo di acquisto al netto di IVA.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 3 marzo 1987

Il Ministro: PANDOLFI

Ripartizione dello stanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano - delibera CIPE del 17 dicembre 1986, allegato C/1, lettera c).

Legge 8 novembre 1986, n. 752, art. 4, comma 2, lettera *C)*

Regioni	Importi (in milioni di lire)
Piemonte	9.970
Valle d'Aosta	472
Lombardia	7.320
Bolzano	1.642
Trento	1.453
Veneto	8.125
Friuli-Venezia Giulia	2.080
Liguria	877
Emilia-Romagna	10.515
Toscana	7.325
Umbria	3.210
Marche	5.008
Lazio	5.865
Abruzzi	4.333
Molise	1.775
Campania	5.188
Puglia	6.115
Basilicata	3.175
Calabria	3.350
Sicilia	8.632
Sardegna	5.570
Totale . . .	102.000

87A1953

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 marzo 1987.

Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 101 del regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45;

Visto l'elenco delle lavorazioni insalubri approvato con decreto ministeriale 12 luglio 1912 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 27 febbraio 1912), e modificato con decreto ministeriale 15 ottobre 1924 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 1924), decreto ministeriale 26 febbraio 1927 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1927), decreto ministeriale 3 novembre 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 13 dicembre 1967), decreto ministeriale 12 febbraio 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 12 marzo 1971), decreto ministeriale 23 dicembre 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1977), e decreto ministeriale 19 novembre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 9 dicembre 1981):

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha riveduto tale elenco introducendovi le aggiunte e le modifiche ritenute necessarie;

Sentiti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato elenco delle industrie insalubri che sostituisce l'elenco di cui al decreto ministeriale 12 luglio 1912, e successive modifiche.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

ELENCO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI

Parte I - INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE

A) - *Sostanze chimiche*

	Fasi interessate dell'attività industriale
1. Acetati di metile e di omologhi superiori lineari o ramificati	produzione
2. Acetilene	produzione
3. Acetone	produzione
4. Acido acetico	produzione
5. Acido benzoico	produzione
6. Acido bromidrico	produzione, impiego, deposito
7. Acido cianidrico	produzione, impiego, deposito
8. Acido cloridrico	produzione, impiego, deposito
9. Acido fluoridrico	produzione, impiego, deposito
10. Acido formico	produzione, impiego, deposito
11. Acido fosforico	produzione
12. Acido nitrico	produzione, impiego, deposito
13. Acido ossalico	produzione
14. Acido picrico	produzione, impiego, deposito
15. Acido solfidrico	produzione, impiego, deposito
16. Acido solforico	produzione, impiego, deposito
17. Acqua ossigenata, perossidi e persali	produzione
18. Acqua rasia	produzione
19. Acrilamide	produzione, impiego
20. Allumina	produzione, impiego, deposito
21. Alluminio	produzione, deposito, polveri
22. Alogeno-derivati organici (non compresi in altre voci)	produzione, impiego, deposito
23. Amine	produzione, impiego, deposito
24. Amino-derivati organici (non compresi in altre voci)	produzione, impiego, deposito
25. Ammoniaca	produzione, impiego, deposito
26. Anidride acetica	produzione, impiego, deposito
27. Anidride carbonica	produzione
28. Anidride fosforica	produzione, impiego
29. Anidride ftalica	produzione, impiego, deposito
30. Anidride maleica	produzione, impiego, deposito
31. Anidride solforosa	produzione, impiego, deposito
32. Antimonio e composti	produzione, impiego
33. Argento	produzione
34. Arsenico e composti	produzione, impiego
35. Benzolo ed omologhi	produzione, impiego
36. Berillio e composti	produzione, impiego
37. Boro trifluoruro	produzione, impiego, deposito
38. Bromo	produzione, impiego, deposito
39. Bromuri alcalini	produzione
40. Cadmio e composti	produzione, impiego
41. Calcio ossido	produzione
42. Calcio carburo	produzione
43. Calciocianamide	produzione
44. Calcio nitrato	produzione
45. Carbonile cloruro (fosgene)	produzione, impiego
46. Carbonio solfuro	produzione, impiego, deposito
47. Ciano derivati organici (non compresi in altre voci)	produzione
48. Cianogeno, composti del	produzione, impiego, deposito
49. Cianuri	produzione, impiego, deposito
50. Cicloesile acetato	produzione, impiego, deposito
51. Clorati e perclorati di sodio e di potassio	produzione, impiego, deposito
52. Cloriti	produzione
53. Cloro	produzione, impiego, deposito
54. Cloro biossido	produzione, impiego, deposito
55. Cloropicrina	produzione, impiego, deposito
56. Cobalto e composti	produzione, impiego

	Fasi interessate dell'attività industriale
57. Cromo e composti	produzione, impiego
58. Dietil solfuro	produzione, impiego, deposito
59. Dimetil solfuro	produzione, impiego, deposito
60. Esteri acrilici e metacrilici	produzione, impiego
61. Etere cianocarbonico	produzione, impiego, deposito
62. Etere etilico	produzione, impiego, deposito
63. Etilene ossido	produzione, impiego, deposito
64. Etilsopropilsolfuro	produzione, impiego, deposito
65. Fenolo e clorofenoli	produzione, impiego
66. Fluoro	produzione, impiego, deposito
67. Fosforo	produzione, impiego, deposito
68. Fosforo derivati organici (non compresi in altre voci)	produzione
69. Furfurolo	produzione
70. Gas tossici dell'elenco allegato al regio decreto 9 gennaio 1927 n. 147 e successive modifiche (non compresi in altre voci)	produzione, impiego, deposito
71. Gesso	produzione
72. Glicerina	produzione
73. Glucosio	produzione
74. Idrogeno	produzione, impiego, deposito
75. Idrogeno fosforato	produzione, impiego, deposito
76. Iodio	produzione
77. Ipocloriti, conc. Cl attivo 10%	produzione
78. Isonitrili	produzione, impiego
79. Magnesio	produzione, impiego
80. Manganese e composti	produzione, impiego
81. Mercaptani	produzione, impiego, deposito
82. Mercurio e composti	produzione, impiego
83. Metile bromuro	produzione, impiego, deposito
84. Metile cloruro	produzione, impiego, deposito
85. Metile solfato	produzione, impiego, deposito
86. Naftalina	produzione
87. Nero fumo (nero di carbone)	produzione
88. Nichel e composti	produzione, impiego
89. Nitrocomposti organici (non compresi in altre voci)	produzione, impiego, deposito
90. Nitrocellulosa	produzione, impiego, deposito
91. Nitroglicerina ed altri esteri nitrici di polialcooli	produzione, impiego, deposito
92. Osmio e composti	produzione, impiego
93. Piombo e composti	produzione, impiego
94. Piombo-alchili (tetraetile e tetrametile)	produzione, impiego, deposito
95. Policlorobifenili e policloroterfenili	produzione, impiego, deposito
96. Potassio	produzione, impiego, deposito
97. Potassio idrossido	produzione
98. Propilene ossido	produzione, impiego, deposito
99. Rame	produzione, metallurgia
100. Silicio	produzione
101. Sodio	produzione, impiego, deposito
102. Sodio carbonato	produzione
103. Sodio idrossido	produzione
104. Sodio solfuro	produzione
105. Solfiti, bisolfiti, metasolfiti, iposolfiti	produzione, impiego
106. Solfoderivati organici (non compresi in altre voci)	produzione
107. Sostanze chimiche classificate come pericolose dal decreto ministeriale 3 dicembre 1985. Produttori di olio delle sanse	produzione, impiego, deposito
108. Sostanze chimiche provvisoriamente etichettate come pericolose ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 (non comprese in altre voci)	produzione, impiego, deposito
109. Stagno	produzione
110. Tallio e composti	produzione, impiego
111. Tetraidrotiofene	produzione, impiego, deposito
112. Titanio biossido	produzione
113. Vanadio e composti	produzione, impiego
114. Zinco e composti	produzione, impiego
115. Zolfo	produzione, impiego, deposito
116. Zolfo dicloruro	produzione, impiego, deposito

B) - *Prodotti e materiali*

1. Abrasivi	produzione di abrasivi naturali e sintetici
2. Accumulatori	produzione
3. Acetati di oli di flemma	produzione
4. Agglomerati di combustibili in genere	preparazione
5. Aggressivi chimici	produzione e deposito
6. Agrumi, frutta, legumi	deposito con trattamento mediante gas
7. Alcooli	produzione
8. Aldeidi	produzione
9. Amianto (asbesto): prodotti e materiali che lo contengono	produzione, impiego
10. Amido e destrina	produzione
11. Antibiotici	produzione
12. Antiparassitari soggetti a registrazione ed autorizzazione come presidi sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1968, n. 1255 e successive modificazioni)	produzione e formulazione
13. Asfalti e bitumi, scisti bituminosi, conglomerati bituminosi	distillazione, preparazione e lavorazione
14. Benzina (vedi idrocarburi).	
15. Bozzoli	lavorazione, impiego
16. Budella	lavorazione, impiego, deposito
17. Calce	produzione
18. Calcestruzzo	produzione centralizzata di impasti
19. Canapa	trattamento e lavorazione
20. Carbone animale	produzione
21. Carbone attivo	produzione
22. Carni e prodotti della pesca	lavorazione e conservazione
23. Carte e cartoni	produzione e recupero
24. Cartoni	catramatura, bitumatura con resine a solvente organico

	Fasi interessate dell'attività industriale
25. Cascami di legno	lavorazione con colle animali e resine sintetiche
26. Catalizzatori	produzione, impiego, rigenerazione
27. Catrame	produzione e frazionamento
28. Cavi e fili elettrici	smaltatura
29. Cellulosa rigenerata	produzione
30. Celluloide	produzione e lavorazione
31. Cellulosa acetati ed altri esteri della cellulosa	produzione
32. Cellulosa e paste cellulosiche	produzione
33. Cementi	produzione
34. Ceramiche, gres, terre cotte, maioliche e porcellane	produzione
35. Coke	produzione
36. Colle e gelatine animali e sintetiche	produzione
37. Collodio	produzione
38. Coloranti	produzione, impiego
39. Compensati, truciolati, paniforti	produzione
40. Concianti naturali e sintetici	produzione e preparazione
41. Concimi chimici	produzione, formulazione
42. Concimi da residui animali e vegetali	preparazione
43. Conserve, semiconserve ed estratti alimentari animali e vegetali	produzione
44. Cosmetici	produzione di materie prime, di intermedi e principi attivi
45. Detergenti	produzione
46. Disinfestanti e insetticidi per uso domestico, civile e veterinario, soggetti a registrazione come presidi medico-chirurgici	produzione e formulazione
47. Ebanite	produzione
48. Eletrodi di grafite	produzione
49. Erbicidi (non compresi in altre voci) e fitoregolatori	produzione e formulazione
50. Esplosivi	produzione, manipolazione, deposito
51. Estratti d'organo	produzione
52. Farmaceutici	produzione di materie prime, di intermedi e di principi attivi
53. Fecole	produzione
54. Fenoplasti	produzione e lavorazione
55. Ferro, ghisa, acciaio	produzione
56. Ferro-silicio ed altre ferroleghe	produzione
57. Fiammiferi	produzione
58. Fibre chimiche	produzione
59. Fibre tessili	filatura e tessitura
60. Filati (vedi tessuti)	
61. Formaggi	produzione
62. Gas compressi, liquefatti, disciolti	produzione e deposito presso produttori e grossisti
63. Gas illuminante	produzione
64. Gas povero (gas misto)	produzione
65. Gomma naturale	vulcanizzazione ed altri trattamenti chimici
66. Gomma sintetica	produzione, lavorazione
67. Grafite artificiale	produzione
68. Grassi ed acidi grassi	grassi: estrazione e lavorazione di grassi animali e vegetali (con l'esclusione della prima spremitura delle olive per la produzione dell'olio vergine di oliva); acidi grassi: produzione e lavorazione (saponificazione e distillazione)
69. Grassi idrogenati	produzione
70. Idrocarburi	frazionamento, purificazione, lavorazione e deposito (esclusi i servizi stradali di sola distribuzione
71. Inchiostri	produzione
72. Intermedi per coloranti	produzione
73. Lana	carbonizzo con acidi
74. Leghe metalliche	produzione
75. Legno	distillazione, trattamento per la conservazione
76. Lino	trattamento, lavorazione
77. Linoleum	produzione
78. Lucidi per calzature	produzione
79. Mangimi semplici di origine animale	preparazione intermedia e produzione
80. Materie plastiche	produzione di monomeri e di intermedi; produzione di resine per polimerizzazione, poliaddizione, policondensazione; trasformazione (con esclusione delle lavorazioni meccaniche a freddo)
81. Metalli (quelli non già considerati come singola voce	lavorazione dei minerali per la separazione e raffinazione dei metalli
82. Metalli	fucine, forge, laminatoi a caldo e a freddo, estruzione, stampaggio e tranciatura ed altri trattamenti termici; fonderie di rottami di recupero e smaltatura
83. Minerali e rocce	macinazione e frantumazione
84. Minerali non metallici	lavorazione e trasformazione
85. Minerali solforati	arrostimento
86. Oli di flemma, acetati di	produzione
87. Oli essenziali ed essenze	produzione, lavorazione, deposito
88. Oli minerali	lavorazione e rigenerazione
89. Oli sintetici	produzione, lavorazione e rigenerazione
90. Opoterapici (vedi estratti d'organo)	
91. Ossa e sostanze cornee	deposito, lavorazione, impiego
92. Pelli fresche	deposito e trattamenti
93. Peltro (vedi leghe metalliche)	
94. Pergamena e pergamina	produzione
95. Pigmenti metallici	produzione
96. Pitture e vernici	produzione, miscelazione, confezionamento
97. Piume, mezze piume e piumini	deposito e trattamenti di materiale grezzo
98. Pneumatici	produzione e ricostruzione
99. Resine sintetiche (vedi materie plastiche)	

	Fasi interessate dell'attività industriale —
100. Rifiuti solidi e liquami. . .	depositi ed impianti di depurazione e trattamento
101. Rifiuti tossici e nocivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed alla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modificazioni	trattamento, lavorazione, deposito
102. Sangue animale	lavorazione
103. Sanse	estrazione con solventi
104. Saponi (vedi grassi ed acidi grassi)	
105. Sardigne	
106. Scisti (vedi asfalti)	
107. Seta	preparazione
108. Smalti e lacche (non comprese in altre voci)	produzione, miscelazione, confezionamento
109. Solventi alogenati	produzione, impiego (ad esclusione dell'impiego nelle lavanderie a secco), deposito, miscelazione, confezionamento)
110. Tabacchi	manifattura
111. Tannici, estratti e scorze concianti (vedi concianti naturali e sintetici)	produzione e formulazione
112. Tessuti (filati)	catramatura, bitumatura, smaltatura e impregnazione con resine e solvente organico; impermeabilizzazione, appretto, colorazione e stampa
113. Torba	lavorazione
114. Vetro	produzione di lastre, contenitori, fibre ottiche e vetri ottici
115. Vinacce	lavorazione

C) - *Attività industriali*

1. Allevamento di animali
2. Allevamento di larve ed altre esche per la pesca
3. Autocisterne, fusti ed altri contenitori; lavaggio della capacità interna; rigenerazione
4. Carpenterie, carrozzerie e martellerie
5. Centrali termoelettriche
6. Concerie
7. Deposito e demolizione di autoveicoli ed altre apparecchiature elettromeccaniche e loro parti fuori uso (e recupero materiali)
8. Distillerie
9. Filande
10. Galvanotecnica, galvanoplastica, galvanostesia
11. Impianti e laboratori nucleari:
    impianti nucleari di potenza e di ricerca
    impianti per il trattamento dei combustibili nucleari
    impianti per la preparazione e la fabbricazione di materie fissili e combustibili nucleari
    laboratori ad alto livello di attività
12. Inceneritori
13. Industrie chimiche:
    produzioni anche per via petrolchimica non considerate nelle altre voci
14. Liofilizzazione di sostanze alimentari, animali e vegetali
15. Macelli, inclusa la scuoiatura e la spennatura
16. Motori a scoppio: prova dei motori
17. Petrolio: raffinerie
18. Salumifici con macellazione
19. Scuderie e maneggi
20. Smerigliatura e sabbiatura
21. Stazioni di disinfestazione
22. Tipografie con rotative
23. Verniciatura a fuoco e con vernici a solvente organico
24. Zincatura per immersione in bagno fuso
25. Zuccherifici e raffinazione dello zucchero

Parte II - INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE

A) - *Sostanze chimiche*

	Fasi interessate soglia quantitativa —
1. Acido citrico	produzione
2. Acido lattico	produzione
3. Acido salicilico	produzione
4. Acido tartarico	produzione
5. Allume	produzione
6. Alluminio solfato	produzione
7. Bario idrossido	produzione
8. Bario perossido	produzione
9. Calcio citrato	produzione
10. Zinco e composti	produzione con processo elettrolitico

B) - *Materiali e prodotti*

1. Abrasivi	fabbricazione di mole e manufatti
2. Accumulatori	carica (con esclusione delle officine di elettrauto)
3. Aceto	produzione, deposito
4. Alluminio	lavorazione
5. Benzina (vedi idrocarburi)	
6. Bevande fermentate	produzione
7. Bianco di zinco	produzione
8. Cacao e surrogati	torrefazione
9. Caffè e surrogati	torrefazione
10. Calzature in cuoio	produzione
11. Candele di cera, stearina paraffina e simili	produzione
12. Cappelli	produzione
13. Cartoni per confezioni di valige ed altro	lavorazione
14. Cementi	produzione industriale di manufatti (ad eccezione del cemento-amianto contemplato alla voce amianto nella parte I-B)
15. Ceralacca	produzione
16. Compensati, truciolati, paniforti	lavorazione
17. Componenti elettronici e circuiti stampati	produzione
18. Cosmetici	formulazione
19. Cotone	trattamenti e lavorazioni (con esclusione della filatura e tessitura)
20. Cremore di tartaro	produzione
21. Cuoio rigenerato	produzione
22. Detergenti	formulazione
23. Farmaceutici	formulazione
24. Fecce di vino	essiccazione
25. Formaggi	deposito
26. Frutta e verdura	deposito
27. Grassi e acidi grassi	grassi: deposito; acidi grassi: lavorazioni non contemplate nella prima classe e deposito
28. Idrocarburi	servizi stradali di sola distribuzione
29. Iuta	trattamenti e lavorazione con esclusione della filatura e tessitura
30. Kapok	trattamenti e lavorazione con esclusione della filatura e tessitura
31. Laminati plastici	lavorazioni meccaniche a freddo
32. Lana	preparazione e purificazione
33. Lana meccanizzata	lavorazione
34. Lanolina	produzione
35. Laterizi	produzione
36. Legno	ionifumazione
37. Liscivia da bucato	produzione
38. Magnesio	lingottatura in sali fusi

	Fasi interessate soglia quantitativa
39. Mangimi semplici di origine vegetale, e mangimi composti, integrati e non	produzione, deposito
40. Mangimi semplici di origine animale e chimico industriale	deposito
41. Materie plastiche	lavorazione meccaniche a freddo
42. Pegamoide	produzione
43. Peli animali	lavorazione, impiego per la produzione di pennelli, feltri e affini
44. Pelli conciate	rifiniture
45. Piume, mezze piume e piumini	lavorazione e deposito di materiale, di materiale bonificato
46. Profumi	preparazione
47. Resine e lattici naturali non compresi in altre voci	preparazione
48. Riso	lavorazione
49. Semi (non compresi in altre voci)	torrefazione
50. Specchi	produzione
51. Stracci	cernita e deposito
52. Sughero	lavorazione
53. Taffetà, cerate, tele cerate	produzione

C) - *Attività industriali*

1. Calderai
2. Candeggio
3. Cantine industriali
4. Decaffeinizzazione
5. Falegnamerie
6. Fonderie di seconda fusione
7. Friggitorie
8. Impianti e laboratori nucleari: laboratori a medio e basso livello di attività
9. Lavanderie a secco
10. Macinazione ed altre lavorazioni della industria molitoria dei cereali
11. Officine per la lavorazione dei metalli: lavorazioni non considerate in altre voci
12. Salumifici senza macellazione
13. Stazioni di disinfezione
14. Stazioni di servizio per automezzi e motocicli
15. Tinture di fibre con prodotti che non ricadono in altre voci
16. Tipografie senza rotative
17. Vetrerie artistiche

87A2477

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 marzo 1987, n. 125.

Criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge n. 40 del 14 febbraio 1987 recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative;

Visto l'art. 2, comma secondo, della medesima legge che prevede che i criteri e le modalità da utilizzare per determinare l'entità dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione centrale per l'impiego;

Considerato l'impegno cui il Governo è stato chiamato, in sede di approvazione, da parte della Camera dei deputati, del citato provvedimento di legge, a tener conto nell'erogazione dei benefici delle strutture, del volume e dellla qualità delle attività formative svolte;

Considerate le indicazioni strategiche fondamentali del documento sulla politica occupazionale e del suo aggiornamento, allegati alle tabelle di bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rispettivamente del 1986 e del 1987, approvate dal Parlamento nell'ambito delle rispettive leggi di bilancio dello Stato;

Sentita la commissione centrale dell'impiego, che ha emesso parere favorevole nella riunione del 26 febbraio 1987 u.s.;

Decreta:

Art. 1.

Possono usufruire degli interventi di cui alla legge in premessa gli enti che siano in possesso dei requisiti stabiliti allart. 1, comma secondo, della medesima legge e per i quali l'attività di formazione professionale costituisce più della metà in termini finanziari della complessiva attività dell'ente, così come risultante dai dati di bilancio.

Gli enti possono realizzare il coordinamento operativo a livello nazionale oltre che delle proprie sedi periferiche, anche di strutture consorziate o organicamente collegate mediante riferimenti statutari alla stessa organizzazione od associazione promotrice e che abbiano i requisiti di cui all'art. 5, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Le spese relative al coordinamento operativo includono quelle necessarie alla promozione dell'innovazione dei processi formativi, nei metodi e nei contenuti.

Art. 2.

Ai fini della determinazione dell'entità del contributo, gli enti di cui all'art. 1 saranno classificati in tre livelli in ragione della estensione della loro presenza sul territorio nazionale, del volume e della qualità dell'attività formativa svolta.

Rientrano nel primo livello gli enti che:

a) siano presenti con attività formativa a finanziamento pubblico in almeno 10 regioni e che ciascuna di esse svolgano un minimo di 150.000/ore/allievo annue in almeno tre tipi di qualifica diversi oppure 25.000 in attività innovative, in almeno due tipi di qualifica diversi;

b) che realizzino in almeno cinque regioni un'attività formativa a finanziamento pubblico di almeno 400.000 ore/corso/allievo annue oppure 50.000 in attività innovative;

c) che non svolgano in due sole regioni più della metà delle proprie attività formative, in ore/corso/allievo;

d) che abbiano carattere intersettoriale, svolgendo un minimo di 500.000 ore/corso/allievo annue oppure 200.000 in attività innovative, in due settori diversi.

Rientrano nel secondo livello gli enti che:

a) siano presenti con attività formative a finanziamento pubblico in almeno quattro regioni e che in ciascuna di esse svolgano il minimo di ore suindicato al punto *a)*;

b) che non svolgano in una sola regione più della metà delle proprie attività formative, in ore/corso/allievo.

Rientrano nel terzo livello gli altri enti ammissibili ai benefici della legge.

Ai predetti tre livelli vengono assegnate quote percentuali delle disponibilità annuali, in proporzione diretta al volume complessivo delle ore/corso/allievo realizzate dagli enti in ciascuno dei tre livelli.

Art. 3.

L'entità del contributo concesso, all'interno dei tre livelli, sarà determinata sulla base dei seguenti elementi:

numero delle regioni nelle quali viene raggiunto il minimo di attività indicato nell'art. 2;

totale delle ore/corso/allievo svolte;

totale delle ore/corso/allievo svolte nelle attività innovative;

numero dei dipendenti dalla sede centrale, in un massimo di due per regione.

Per ciascuno dei predetti elementi sarà calcolata l'incidenza percentuale sull'universo formato dai valori di tutti gli enti di un determinato livello, assegnando peso 30% ai primi tre elementi suindicati e 10% al quarto, ai fini della determinazione della quota percentuale complessiva dell'ente.

Art. 4.

Per attività innovative ai sensi del presente decreto si intendono quelle che prevedono l'attività di formazione collegata all'uso delle nuove tecnologie e che sono rivolte al conseguimento delle professionalità richieste per la riqualificazione o l'inserimento per i tre livelli più elevati previsti dai CCNL e per i quadri direttivi, nonché al conseguimento delle professionalità richieste per la imprenditorialità.

Art. 5.

Gli enti che intendono avvalersi dei benefici della legge in premessa devono presentare le richieste di cui all'art. 2, comma primo, della legge, corredate dalla scheda informativa allegata al presente decreto, compilata sotto la responsabilità dell'ente, indirizzandole al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale O.A.P.L. - Divisione III.

Nel caso che la revoca di contributi concessi, conseguente ad irregolarità accertate, superi un decimo del contributo concesso, il Ministero del lavoro non potrà erogare contributi di cui alla citata legge, all'ente interessato se non dopo aver preventivamente accertato i dati indicati nelle successive richieste.

Art. 6.

Il Ministro del lavoro, entro il 30 giugno di ogni anno, riferisce sull'attuazione della legge alla commissione centrale dell'impiego, anche al fine di aggiornare i criteri e le modalità di cui al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 3 marzo 1987

Il Ministro: DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

SCHEDA INFORMATIVA

Denominazione dell'Ente . . . .
Emanazione di . . . .
Ubicazione della sede centrale . . . .
(allegare lo statuto dell'Ente nazionale)
Strutture periferiche coordinate dall'Ente:

Regione	Denominazione
—	—
. . . .	. . . .
. . . .	. . . .

(allegare gli eventuali statuti delle strutture periferiche)

Bilanci per ciascun centro di attività

Struttura tecnica ed organizzativa:

1. Strutture immobiliari	Di cui l'Ente abbia disponibilità piena e continuativa distinte in sedi per ufficio o altri usi a livello nazionale e sedi formative per regione
2. Attrezzature tecniche	Effettivamente utilizzate nell'ultimo anno formativo, distinguendo quelle di proprietà dell'Ente, indicando i dati per regione e per tipo di attrezzatura, con la potenzialità in numero di posti/allievo
3. Funzionamento organizzativo	Indicare le specifiche attività di coordinamento quali l'aggiornamento dei formatori, la progettazione didattica, la ricerca e sperimentazione, con i relativi dati finanziari
4. Personale utilizzato	Individuando i dipendenti dalla sede centrale, il tipo di contratto di lavoro, la funzione cui sono addetti

Attività formativa a finanziamento pubblico.

I dati vanno forniti per regione, corredati dalla copia degli atti di autorizzazione regionali.

I dati vanno forniti per tipologia di corso, indicando il numero dei corsi, la loro durata, il numero degli allievi e dei qualificati, ed evidenziando separatamente i dati relativi alle attività innovative, di cui all'art. 4 del decreto.

Vanno inoltre forniti i dati relativi al personale utilizzato, docente e non docente nelle attività sopradescritte, per regione e per tipo di contratto di lavoro.

87G0228

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 marzo 1987.

Interventi urgenti in favore dei nuclei familiari del comune di Altavilla Irpina sistemati in alloggi precari. (Ordinanza n. 919/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Visto l'ordine del giorno n. 0/2154/3 speciale terremoto presentato dal Senato nella seduta del 5 marzo 1987, con cui si impegna il Governo ad intervenire per superare le gravissime condizioni igienico-sanitarie delle settantuno famiglie terremotate del comune di Altavilla Irpina ricoverate in containers e segnate dall'epatite virale e dalla scabbia, mediante anticipazione, a carico del fondo per la protezione civile, della somma di lire sei miliardi per l'immediato avvio di un programma di edilizia residenziale di cinquanta alloggi in attesa che il CIPE assegni i fondi sulle disponibilità cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Vista la lettera n. 676 del 9 febbraio 1987, con la quale il sindaco del comune di Altavilla Irpina rappresentata la grave situazione di disagio ed igienico-sanitaria in cui versano alcuni nuclei familiari ospitati in containers, chiede l'adozione di provvedimenti di emergenza per la loro sistemazione in alloggi che offrano indispensabili requisiti igienici;

Visto il rapporto dell'ufficiale sanitario del 2 febbraio 1987 nel quale è evidenziato che nei containers occupati dai nuclei familiari in questione i pavimenti sono disfatti o consumati e che il loro uso protratto per cinque anni ha ulteriormente aggravato le condizioni di precarietà di strutture necessariamente provvisorie;

Considerato che tali containers sono stati forniti in occasione del terremoto del 1980 e che in ottemperanza al sopra citato ordine del giorno il sindaco si considera impegnato a restituire i mezzi finanziari anticipati con le disponibilità del fondo per la protezione civile al momento dell'assegnazione degli stessi da parte del CIPE;

Ravvisata la necessità di accogliere, alle cennate condizioni, la richiesta del sindaco di Altavilla Irpina;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzata a carico del fondo per la protezione civile la spesa di lire sei miliardi quale anticipazione da concedere al comune di Altavilla Irpina in provincia di Avellino per la realizzazione di un programma edilizio di cinquanta alloggi da assegnare ai nuclei familiari sistemati in alloggi precari.

Art. 2.

1. La anticipazione di cui all'art. 1 sarà restituita al fondo per la protezione civile dal sindaco di Altavilla Irpina a conclusione del programma di finanziamento CIPE sui fondi di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. Il servizio affari amministrativi e bilancio è delegato a curare l'attività per conseguire la restituzione.

Art. 3.

1. Gli alloggi di cui al precedente articolo dovranno avere, in osservanza alle disposizioni vigenti, tipologie e caratteristiche di edilizia economica e popolare e dovranno essere realizzati con sistemi di edilizia tradizionale.

2. Le opere predette dovranno essere affidate dal comune di Altavilla Irpina mediante licitazione privata in base al metodo di cui all'art. 1, lettera *d*), della legge 2 febbraio 1973, n. 14, con l'esclusione delle offerte di aumento.

3. Il servizio opere pubbliche di emergenza del Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è posto a carico del finanziamento di cui al precedente art. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A2559

ORDINANZA 12 marzo 1987.

Misure dirette alla realizzazione di interventi straordinari nel comune di Santa Caterina dello Ionio, danneggiato dall'incendio del 29 luglio 1983. (Ordinanza n. 920/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 65/FPC del 16 novembre 1983, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 74 del 7 dicembre 1983 con cui è stata disposta la realizzazione di interventi di ricostruzione e ripristino per far fronte ai danni verificatisi nel comune di Santa Caterina dello Ionio a seguito dell'incendio del 29 luglio 1983;

Vista la delibera consiliare del nominato comune, adottata il 27 novembre 1983 con la quale veniva richiesto il finanziamento di L. 600.000.000 per il rifacimento delle reti idriche, viarie, elettriche e fognarie;

Considerato che per la realizzazione del programma abitativo disposto dalla cennata ordinanza ministeriale n. 65/FPC del 16 novembre 1983, si è reso necessario utilizzare la somma di L. 600.000.000 prevista per il rifacimento delle reti idrica, viaria, elettrica e fognaria;

Ritenuto necessario realizzare le opere di risanamento in quanto persiste lo stato di emergenza nonché la sistuazione di disagio dovuta alla insufficienza dei servizi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente:

Dispone:

Art. 1.

Per far fronte agli interventi di risanamento delle reti idrica, viaria, elettrica e fognaria del comune di Santa Caterina dello Ionio, danneggiate dall'incendio del 29 luglio 1983 e autorizzata a carico del fondo per la protezione civile la spesa di L. 600.000.000.

Art. 2.

All'esecuzione della presente ordinanza è delegato il sindaco del comune di Santa Caterina dello Ionio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A2560

ORDINANZA 13 marzo 1987.

Disciplina degli interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate nel comune di Zafferana Etnea dai terremoti del 19 e 25 ottobre 1984, nel comune di Acireale dai terremoti del giugno 1984 e dicembre 1985 e nei comuni della Sicilia orientale dai terremoti del dicembre 1985 e gennaio 1986. (Ordinanza n. 921/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46;

Viste le proprie ordinanze n. 777/FPC/ZA del 18 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 1986; n. 857/FPC/ZA e 858/FPC/ZA del 17 dicembre 1986 pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987 con le quali, da ultimo, sono state prorogate o estese talune disposizioni relative agli interventi di ricostruzione degli immobili del comune di Acireale colpito dai terremoti del giugno 1984 e dicembre 1985 e dei comuni della Sicilia orientale dichiarati danneggiati dai terremoti del dicembre 1985 e gennaio 1986;

Visti i decreti del Ministro dei lavori pubblici del 2 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 21 luglio 1981, e del 31 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 9 novembre 1981, emanati in attuazione del quarto comma dell'art. 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Considerato che le sopra citate disposizioni di legge conferiscono al Ministro per il coordinamento della protezione civile la facoltà di derogare i termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla predetta legge 14 maggio 1981, n. 219;

Ritenuta l'opportunità di ripetere in unico testo la disciplina relativa agli interventi di ricostruzione e riparazione, come integrata e modificata da norme introdotte in vari procedimenti legislativi emanati in progresso di tempo sulla materia, allo scopo di fornire agli interessati un provvedimento coordinato e di più facile applicazione;

Ravvisata la necessità, avvalendosi delle facoltà di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211 e dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, di modificare taluni aspetti procedurali e formali della legge 14 maggio 1981, n. 219, al fine di accelerare l'attività di ricostruzione e riparazione;

Dispone:

Art. 1.

Salvo quanto previsto nei successivi articoli, all'attività di riparazione e ricostruzione degli edifici del comune di Zafferana Etnea danneggiati dai terremoti del 19 e 25 ottobre 1984, del comune di Acireale danneggiati dai terremoti del giugno 1984 e dicembre 1985 e dei comuni della Sicilia orientale danneggiati dai terremoti del dicembre 1985 e gennaio 1986 si applicano le disposizioni di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Per la ricostruzione delle unità immobiliari di cui all'art. 1, distrutte o da demolire e destinate ad uso di abitazione, ai soggetti che risultavano titolari dei diritti di proprietà alla data del sisma è assegnato:

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari alla intera spesa necessaria per la ricostruzione da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo;

b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera *a)*, un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unità immobiliari, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.

2. Il contributo è pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie utile abitabile dell'unità immobiliare nei limiti previsti dai successivi commi.

3. Il costo di intervento è fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che si applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento.

4. La superficie è pari:

a) per il caso di cui al primo comma lettera *a)*, alla superficie utile abitabile della unità immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare che occupava stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare alla data del sisma, alla superficie utile abitabile occorrente per la ricostruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative;

b) per il caso di cui al primo comma lettera *b)*, alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili.

5. La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare è stabilita in 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio.

6. I contributi indicati nel presente articolo sono maggiorati delle somme occorrenti per la realizzazione, a servizio dell'alloggio, di superfici non residenziali, anche se non preesistenti all'evento sismico, nei limiti del 40 per cento della superficie residenziale utile ammessa a contributo.

7. I predetti contributi sono altresì maggiorati delle somme necessarie alla realizzazione di una superficie non superiore a 18 metri quadrati per autorimessa o posto macchina coperto.

8. La spesa ammissibile a contributo per la realizzazione delle superfici non residenziali di cui ai commi 6 e 7 non può essere superiore, per ogni metro quadrato, al sessanta per cento del costo d'intervento come definito dal comma 3.

9. Per la ricostruzione delle parti comuni di un edificio con più unità immobiliari, limitatamente alle quote non riferibili alle unità ammesse a contributo, è assegnato un contributo nella misura massima del 25 per cento del costo di intervento, come determinato nel presente articolo, moltiplicato per la superficie complessiva di detta quota.

10. Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possono ricostruire in sito, il comune assegna in proprietà l'area occorrente, nell'ambito delle aree individuate e da individuare per l'edilizia economica e popolare. In tal caso, il contributo di cui al presente articolo è aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area da parte del comune e le aree di sedime degli edifici non ricostruibili sono acquisite al patrimonio del comune stesso.

11. Nei casi di cui ai precedenti commi le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti in altro sito.

Art. 3.

1. Per la riparazione di immobili non irrimediabilmente danneggiati dal sisma e destinati ad uso di abitazione è assegnato ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma:

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per le opere di riparazione quale risultante da progetti esecutivi approvati e comunque nei limiti di quanto disposto dai successivi commi;

b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera *a)*, un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per le relative opere, quale risultante dai progetti esecutivi approvati e comunque nei limiti di quanto disposto dai successivi commi.

2. Il contributo massimo per la riparazione è pari:

a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;

b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicità da S=9 a S=12;

c) all'intero contributo medesimo per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici, nonché di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. La normativa tecnica per le riparazioni e il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma è definita dal decreto ministeriale in data 2 luglio 1981 del Ministro dei lavori pubblici.

4. Il limite di convenienza per gli interventi di riparazione e quello stabilito dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 31 ottobre 1981 emanato ai sensi del quarto comma dell'art. 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 4.

I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono maggiorati dalle seguenti percentuali fra loro cumulabili:

a) del 15 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o da riparare nelle aree classificate con indice di sismicità da S=9 a S=12 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di strutture edilizie sismoresistenti;

b) del 10 per cento per le unità aventi superfici residenziali fino a metri quadrati 46;

c) del 5 per cento per le unità aventi superfici residenziali da metri quadrati 46,01 a metri quadrati 70.

Art. 5.

1. In caso di inerzia del proprietario, il conduttore, entro i sessanta giorni successivi al termine di scadenza, puo presentare la domanda di contributo e rimane legittimato alla presentazione del progetto, alla esecuzione dei lavori e alla riscossione del contributo.

2. In caso di inerzia del proprietario nella presentazione del progetto esecutivo, il conduttore può provvedervi entro i successivi sessanta giorni. In tal caso diviene titolare del contributo.

3. Il proprietario può delegare il conduttore alla presentazione della domanda, del progetto ed alla esecuzione dell'intervento con dichiarazione da cui risulti esplicita rinuncia ai benefici della presente ordinanza.

4. Gli aventi diritto ai contributi di cui agli articoli 2 e 3, limitatamente alla prima casa, possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori.

5. Nel caso che si ledano interessi di terzi aventi diritto il comune si sostituisce al proprietario per la progettazione, direzione dei lavori e gestione dell'intervento limitatamente alla parte strutturale.

6. Il comune si sostituisce, altresì, agli aventi diritto nel caso in cui l'immobile sia stato colpito da ordinanza di sgombero e vi sia l'inerzia da parte degli aventi diritto.

Art. 6.

1. Qualora l'immobile appartenga in comproprietà a piu titolari, i contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 vengono assegnati al titolare, il cui nucleo familiare, alla data del sisma, occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene.

2. I titolari di diritti reali di godimento che occupavano l'immobile alla data anzidetta e tutti coloro che dimostrino con atto notorio il possesso non violento né clandestino alla stessa data, possono richiedere l'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e procedere alla ricostruzione o ripristino del medesimo immobile, fatto comunque salvo il diritto di proprietà, ove il proprietario non vi abbia, per qualsiasi motivo, provveduto nel termine stabilito dalle apposite ordinanze. I titolari dei predetti diritti reali di godimento possono presentare le domande entro i successivi sessanta giorni dalla data di scadenza.

3. Le deliberazioni condominiali relative all'opera di ricostruzione o riparazione sono valide se approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 del codice civile.

4. Nell'ipotesi in cui non si sia raggiunta la maggioranza prevista dal precedente comma, ovvero nell'ipotesi in cui non esistano le tabelle millesimali, le deliberazioni condominiali relative agli edifici da ricostruire o da riparare sono assunte in conformità dell'art. 30, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. È a tal fine sufficiente la maggioranza semplice calcolata in base all'imponibile catastale.

5. Ove gli immobili non risultino interamente accatastati, le delibere condominiali sono valide se approvate da proprietari che rappresentino la maggioranza semplice delle superfici nette complessive.

6. La disposizione del comma precedente si applica anche nelle ipotesi di unità strutturali di intervento. In tal caso i proprietari delle unità immobiliari procedono alla costituzione convenzionale del condominio al fine di adottare le delibere necessarie per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione.

Art. 7.

1. I contributi previsti dalla presente ordinanza sono assegnati al discendente in linea retta del proprietario dell'unità danneggiata il quale dimostri con atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che alla data del sisma occupava l'unità immobiliare da solo o con il proprio nucleo familiare.

2. I contributi vengono assegnati al discendente sempre che non siano stati già erogati all'ascendente.

Art. 8.

1. Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento che, avendo beneficiato dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, aliena il suo diritto sull'immobile

ricostruito o riparato prima dei cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o dall'atto di acquisto è dichiarato decaduto dalle provvidenze accordate ed è tenuto al rimborso dei contributi riscossi maggiorati degli interessi legali.

2. Sono consentite donazioni fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado.

3. Il conduttore dell'alloggio ceduto in locazione prima del terremoto ha diritto alla prelazione in caso di vendita delle unità immobiliari ricostruite o riparate e può esercitare tale diritto entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 9.

1. I contributi di cui ai precedenti articoli sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione ad edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni comunali.

2. Tali commissioni, nominate dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, sono composte di quattro membri, di cui almeno due tecnici, e sono presiedute dal sindaco o da un suo delegato; uno dei tecnici dovrà essere ingegnere civile.

3. Per ogni parere definitivamente reso dalle commissioni a ciascun componente che vi abbia partecipato è attribuito un compenso a carico del fondo per la protezione civile nella misura di L. 15.000.

4. La domanda di contributo da prodursi a pena di decadenza entro il 30 giugno 1987 è corredata da perizia redatta dal tecnico incaricato contenente:

a) dichiarazione di causalità del danno dal terremoto, giurata;

b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto;

c) la valutazione provvisoria del contributo relativo, con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprietà, o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, di stato di famiglia aggiornato.

5. La domanda di cui al precedente comma è integrata entro il termine del 31 dicembre 1987 da:

elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto;

progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione, relativo all'intera unità strutturale;

computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali, aggiornate al 1° gennaio di ogni anno, riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche;

calcolo relativo al limite di convenienza a riparare, di cui al comma 4 dell'art. 3;

eventuale rideterminazione del relativo contributo;

relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici per gli interventi di ricostruzione; per gli interventi di riparazione i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra ma comunque prima dell'inizio dei lavori.

6. Gli atti indicati ai commi precedenti sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze.

7. Le commissioni di cui al primo comma sostituiscono a tutti gli effetti di cui alla presente ordinanza la commissione edilizia. Esse esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia.

8. L'approvazione dei progetti da parte delle commissioni esaurisce ogni obbligo derivante dalle legge 2 febbraio 1974, n. 64.

9. Per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zona sismica resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori.

10. Nel caso di edifici ricadenti in aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dovrà essere richiesto il previsto nulla osta alla amministrazione competente che è tenuta a esprimersi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; in caso di silenzio il parere è da intendersi favorevole.

11. La domanda di autorizzazione o concessione ad edificare, di cui al primo comma, si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di quindici giorni dal parere della commissione. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dandone comunicazione al sindaco.

12. L'erogazione delle provvidenze ha luogo in conformità alle disposizioni dei successivi articoli.

13. I provvedimenti concessivi di cui al primo comma sono formati in duplice esemplare di cui uno viene conservato dal segretario comunale rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione al pubblico per dieci giorni.

14. Le commissioni di cui al presente articolo esaminano le perizie relative alla riparazione e ricostruzione con le seguenti priorità:

a) unità strutturale ove ci sia almeno un residente al momento del sisma con ordinanza di sgombero;

b) unità strutturali abitate da residenti e non residenti;

c) unità strutturali occupate saltuariamente.

A parità di priorità prevale l'ordine di presentazione dei progetti.

Art. 10.

1. I lavori di riparazione e ricostruzione devono essere iniziati entro quattro mesi dal rilascio del buono contributo, pena la decadenza dello stesso, e devono essere terminati entro ventiquattro mesi dalla medesima data.

2. L'erogazione del contributo ha luogo:

a) in ragione del 25 per cento dell'importo concesso, all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi alla azienda di credito;

c) in ragione del residuo 15 per cento dell'importo concesso, dopo la ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune.

3. Con il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura di credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effettua i prelevamenti in conformità a quanto disposto dal comma precedente.

4. I rapporti con le aziende di credito sono disciplinati con convenzione del Dipartimento della protezione civile.

5. Ai fini della liquidazione del saldo del contributo, di cui al secondo comma, l'accertamento di regolarità della documentazione amministrativo-contabile è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti giurati di contabilità finale, nonché del certificato di collaudo statico, del certificato di collaudo tecnico-amministrativo in caso di lavori di importo superiore a un miliardo, ovvero del certificato di regolare esecuzione e del certificato di abitabilità.

6. Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso d'opera che non comportino variazioni in aumento superiori al dieci per cento del contributo concesso. Tale eventuale eccedenza è liquidata, previo accertamento, con lo stato finale. Non possono essere superati, in ogni caso, i limiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 11.

1. Al fine di accedere ai benefici di cui all'art. 3 della presente ordinanza, il tecnico estensore della perizia deve dimostrare, contestualmente alla presentazione del progetto, l'inapplicabilità all'intervento del dispositivo tecnico dell'ordinanza 230/FPC/ZA, allegato *A* punto 1.2.

2. Gli interventi, per i quali non si è verificata la condizione di cui al comma precedente, rientrano nella disciplina prevista dalla citata ordinanza 230/FPC/ZA e successive integrazioni e modificazioni. In tale ipotesi le istanze dirette alla ripartizione e ricostruzione degli edifici, già presentate, sono considerate valide ai fini dalla riattazione. I relativi progetti saranno presentati entro la stessa data di cui al precedente art. 9.

3. Nell'ambito del contributo ammesso per la riattazione, è consentita la variante per il miglioramento del grado di protezione sismica. La variante è approvata dal sindaco su parere della commissione comunale di cui precedente art. 9.

Art. 12.

Fermi restando tutti gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza relativi alla presentazione ed approvazione dei progetti, con riguardo anche all'art. 11, i lavori possono essere iniziati, a domanda, da quei cittadini che, avendo diritto ai benefici, intendano procedere subito ai lavori, anticipando le spese, senza pregiudizio al diritto al contributo e sempre che i lavori siano eseguiti nel rispetto della presente ordinanza; l'esecuzione dei lavori non modifica la priorità, né costituisce titolo per l'accesso al contributo qualora questo non sia dovuto. I lavori comunque devono sempre riguardare l'intera unità strutturale.

Art. 13.

In pendenza di lavori di riparazione o di ricostruzione sono sospesi i contratti di locazione che riprendono efficacia dopo l'ultimazione dei lavori.

Art. 14.

1. Per gli interventi di riparazione degli edifici colpiti dall'evento sismico, la concessione prevista dall'art. 9, lettere *a*) e *b*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i relativi lavori.

2. Alle opere eseguite in dipendenza dei sismi indicati in premessa, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 15.

1. I finanziamenti per le esigenze della riparazione e ricostruzione, disposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, affluiscono ai comuni tramite le relative prefetture.

2. Per il rilascio del buono-contributo valgono le procedure disposte con l'allegato *B* all'ordinanza n. 230/FPC/ZA salvo quanto espressamente modificato dalla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A2561

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 59

Corso dei cambi del 26 marzo 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1305,150	1305,150	1305,20	1305,150	1305,15	1305,12	1305,100	1305,150	1305,150	1305,15
Marco germanico	712,800	712,800	713,25	712,800	712,80	712,80	712,800	712,800	712,800	712,80
Franco francese	214,190	214,190	214,25	214,190	214,19	214,18	214,180	214,190	214,190	214,19
Fiorino olandese	631,420	631,420	631 —	631,420	631,42	631,41	631,400	631,420	631,420	631,42
Franco belga	34,427	34,427	34,44	34,427	34,427	34,42	34,428	34,427	34,427	34,42
Lira sterlina	2095,700	2095,700	2095 —	2095,700	2095,70	2095,65	2095,600	2095,700	2095,700	2095,70
Lira irlandese	1901,700	1901,700	1903 —	1901,700	1901,70	1901,95	1902,200	1901,700	1901,700	—
Corona danese	189,400	189,400	189,50	189,400	189,40	189,39	189,390	189,400	189,400	189,40
Dracma	9,730	9,730	9,72	9,730	—	—	9,715	9,730	9,730	—
E.C.U.	1480,950	1480,950	1480,50	1480,950	1480,95	1480,80	1480,650	1480,950	1480,950	1480,95
Dollaro canadese	995 —	995 —	995 —	995 —	995 —	994,92	994,850	995 —	995 —	995 —
Yen giapponese	8,745	8,745	8,75	8,745	8,745	8,74	8,740	8,745	8,745	8,74
Franco svizzero	854,350	854,350	854,75	854,350	854,35	854,50	854,650	854,350	854,350	854,35
Scellino austriaco	101,415	101,415	101,45	101,415	101,415	101,42	101,437	101,415	101,415	101,41
Corona norvegese	189,560	189,560	189,50	189,560	189,56	189,56	189,570	189,560	189,560	189,56
Corona svedese	204,600	204,600	204,50	204,600	204,60	204,60	204,600	204,600	204,600	204,60
FIM	291,400	291,400	291,25	291,400	291,40	291,35	291,300	291,400	291,400	—
Escudo portoghese	9.255	9,255	9,25	9,255	9,255	9,25	9,263	9,255	9,255	9,25
Peseta spagnola	10.122	10.122	10,12	10,122	10,122	10,12	10,124	10,122	10,122	10,12
Dollaro australiano	907,500	907,500	907 —	907,500	907,50	907,50	907,500	907,500	907,500	907,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 marzo 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1305,125
Marco germanico	712,800
Franco francese	214,185
Fiorino olandese	631,410
Franco belga	34,427
Lira sterlina	2095,650
Lira irlandese	1901,950
Corona danese	189,395
Dracma	9,722
E.C.U.	1480,800
Dollaro canadese	994,925
Yen giapponese	8,742
Franco svizzero	854,500
Scellino austriaco	101,426
Corona norvegese	189,565
Corona svedese	204,600
FIM	291,350
Escudo portoghese	9,259
Peseta spagnola	10,123
Dollaro australiano	907,500

Media dei titoli del 26 marzo 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	92,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,375
» 9% » » 1975-90	97 —
» 9% » » 1976-91	99,250
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,675
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,175
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 4-1983/87	99,900
» » » » 1- 5-1983/87	100 —
» » » » 1- 6-1983/87	100,250
» » » » 1-11-1983/87	100,625
» » » » 1-12-1983/87	100,600
» » » » 1- 1-1984/88	100,375
» » » » 1- 2-1984/88	100,375
» » » » 1- 3-1984/88	100,525
» » » » 1- 4-1984/88	100,525
» » » » 1- 5-1984/88	100,200
» » » » 1- 6-1984/88	100,325
» » » » 1- 7-1983/88	101,275
» » » » 1- 8-1983/88	101,225
» » » » 1- 9-1983/88	101,550
» » » » 1-10-1983/88	101,500
» » » » 15- 7-1990	98,750
» » » » 16- 8-1990	98,825
» » » » 18- 9-1990	98,800
» » » » 18-10-1990	98,850
» » » » 1-11-1990	98,875
» » » » 18-11-1983/90	103,850
» » » » 1-12-1983/90	103,800
» » » » 18-12-1990	99,175
» » » » 1- 1-1984/91	103,750
» » » » 17- 1-1991	98,850
» » » » 1- 2-1984/91	103,875
» » » » 18- 2-1991	98,800
» » » » 1- 3-1984/91	102,650
» » » » 18- 3-1991	98,950
» » » » 1- 4-1984/91	102,500
» » » » 1- 5-1984/91	102,325
» » » » 1- 6-1984/91	102,275
» » » » 1- 7-1984/91	101,325
» » » » 1- 8-1984/91	101,475
» » » » 1- 9-1984/91	101,575

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1984/91	101,425
» » » » 1-11-1984/91	101,350
» » » » 1-12-1984/91	100,650
» » » » 1- 1-1992	100,450
» » » » 1- 2-1992	99,700
» » » » 1- 2-1995	100,400
» » » » 1- 3-1995	97,825
» » » » 1- 4-1995	97,725
» » » » 1- 5-1995	97,800
» » » » 1- 6-1995	98 —
» » » » 1- 7-1995	99,850
» » » » 1- 8-1995	99,675
» » » » 1- 9-1995	99,550
» » » » 1-10-1995	99,625
» » » » 1-11-1995	99,450
» » » » 1-12-1995	99,325
» » » » 1- 1-1996	99,225
» » » » 1- 2-1996	99,300
» » » » 1- 3-1996	99,525
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	101,925
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,200
» » » 12 % 1- 3-1988	102,225
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,900
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,325
» » » 12,50% 1-10-1988	103,550
» » » 12,50% 1-11-1988	103,850
» » » 12,50% 1- 1-1989	103,975
» » » 12,50% 1- 2-1989	104,425
» » » 12,50% 1- 3-1989	104,350
» » » 12,50% 1- 4-1989	103,850
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,300
» » » 12,50% 1- 1-1990	106,325
» » » 12,50% 1- 2-1990	106,725
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,800
» » » 12,50% 1- 4-1990	105,425
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,850
» » » 10 % 1- 6-1990	101,250
» » » 9,50% 1- 7-1990	100,050
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,725
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,425
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,975
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,400
» » » » 1983/90 11,50%	109,525
» » » » 1984/91 11,25%	109,650
» » » » 1984/92 10,50%	108,850
» » » » 1985/93 9,60%	105,400
» » » » 1985/93 9,75%	106,175
» » » » 1985/93 8,75%	101,875
» » » » 1985/93 9%	102,550
» » » » 21-2-1994 8,75%	102 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M26037

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di San Miniato

Con decreto ministeriale del 5 marzo 1987 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di San Miniato, in San Miniato (Firenze).

87A2570

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Latisana».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Latisana» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 19 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 1975, n. 292, propone che nel disciplinare di produzione siano modificati per intero gli articoli 1, 2, 6 e 7 ed in parte gli articoli 4 e 5, secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. «Latisana»

Si propone di sostituire il testo dell'art. 1 con il testo seguente:

«Art. 1. — La denominazione di origine controllata "Latisana del Friuli" è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione».

Si propone di sostituire il testo dell'art. 2 con il testo seguente:

«Art. 2. — La denominazione "Latisana del Friuli", seguita dalla specificazione "Rosato", è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Merlot dal 70 all'80%;

Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Refosco nostrano e Refosco dal peduncolo rosso da soli o congiuntamente dal 20 al 30%.

La denominazione "Latisana del Friuli", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Merlot;
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Cabernet;
Refosco dal peduncolo rosso;
Tocai friulano;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Verduzzo friulano;
Traminer aromatico;
Sauvignon;
Chardonnay,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dalle corrispondenti varietà di vite.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, in misura non superiore al 15%, anche uve di corrispondente colore provenienti da vitigni raccomandati per la provincia di Udine.

Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, congiuntamente e disgiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon».

Si propone di modificare il quinto comma dell'art. 4 con il testo seguente:

«Art. 4:
primo comma invariato;
secondo comma invariato;
terzo comma:

«È vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione soltanto come mezzo di soccorso».

quarto comma:

«La resa massima di uva per la produzione dei vini "Latisana del Friuli" non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata a q.li 130 per il Merlot, il Refosco, il Tocai friulano, il Pinot bianco, il Verduzzo friulano ed a q.li 120 per il Cabernet, il Pinot grigio, il Traminer aromatico, il Cabernet franc, il Cabernet sauvignon, il Sauvignon e lo Chardonnay».

quinto comma:

«Addetti ai limiti, in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi».

sesto comma: invariato.

Si propone d'inserire come ultimo comma, il comma avente il seguente testo:

«Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.».

Si propone di modificare il testo dell'art. 5 con il testo seguente:

«Art. 5:
primo comma invariato;
secondo comma invariato;
terzo comma:

«Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini "Latisana del Friuli" Pinot bianco Cabernet, Traminer aromatico, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10,5; allo Chardonnay, al Merlot, al Refosco dal peduncolo rosso, Tocai friulano, Pinot grigio e Verduzzo friulano una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10».

quarto comma: invariato.

Si propone di sostituire il testo dell'art. 6 con il testo che segue:

«Art. 6. — I vini a denominazione di origine controllata "Latisana del Friuli", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
odore: vinoso, intenso, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, pieno, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, armonico, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Cabernet franc:

colore: rosso rubino intenso;
odore: tipico erbaceo, gradevole;
sapore: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo, fine, morbido;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino con riflessi granati;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: tipico, fine, morbido;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Cabernet:

colore: rosso rubino intenso;
odore: profumo erbaceo, gradevole, intenso;
sapore: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo, fine, morbido;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso rubino, con riflessi violacei;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Tocai friulano:

colore: paglierino, anche tendente al citrino:
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot bianco:

colore: da giallo paglierino chiaro al giallo dorato;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: morbido, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot grigio:

colore: giallo dorato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 3 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: lievemente tannico, pieno, di corpo delicato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Traminer aromatico:

colore: giallo paglierino, chiaro;
odore: tipico con aroma caratteristico;
sapore: aromatico, pieno, intenso;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Chardonnay:

colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;
odore: leggero profumo caratteristico;
sapore: secco vellutato morbido, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto».

Si propone di sostituire il testo dell'art. 7 con il testo che segue:

«Art. 7. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste, ivi compresi gli aggettivi "extra fine"; "scelto", "selezionato", "superiore", "riserva", "vecchio", ecc.

È, tuttavia, consentito, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati e l'indicazione di nomi di fattorie e vigneti.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni o frazioni compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini, così qualificati, sono stati ottenuti.

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve, veritiera e documentabile, è consentita per tutti i vini della denominazione di origine controllata "Latisana del Friuli"».

87A2576

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Aquileja».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Aquileja» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1975, n. 290), propone che nel disciplinare di produzione siano modificati per intero gli articoli 1, 2, 5, 6 e 7 ed in parte l'art. 4, nonché l'inserimento degli articoli 8 e 9, secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. «Aquileja»

Si propone di modificare il testo dell'art. 1 con il testo che segue:

«Art. 1. — La denominazione di origine controllata "Aquileja del Friuli" è riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione».

Si propone di modificare il testo dell'art. 2 con il testo che segue:

«Art. 2. — La denominazione "Aquileja del Friuli", seguita dalla specificazione "Rosato", è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Merlot dal 70 all'80%;
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Refosco nostrano e Refosco dal peduncolo rosso da soli o congiuntamente dal 20 al 30%.

La denominazione "Aquilea del Friuli" con le seguenti specificazioni:

Merlot;
Cabernet;
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Refosco dal peduncolo rosso;
Tocai friulano;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Reisling renano;
Sauvignon;
Traminer aromatico;
Chardonnay,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni sopra indicati purché a bacca di colore analogo e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15%.

Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente e congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon. Per la produzione del vino Refosco dal peduncolo rosso possono concorrere, nell'ambito del 15%, anche le uve provenienti dal vitigno Refosco nostrano».

Si propone di modificare il quinto comma dell'art. 4 con il testo che segue:

«Art. 4 - quinto comma. — La produzione massima per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Aquileja del Friuli" non deve essere superiore a q.li 130 di uva per i vini: Rosato, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Tocai friulano, Pinot grigio e Riesling renano; a q.li 120 di uva per i vini: Pinot bianco, Sauvignon, Verduzzo friulano, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Chardonnay; ai q.li 100 di uve per il vino Traminer aromatico».

Si propone di sostituire il testo dell'art. 5 con il testo che segue:

«Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini "Aquileja del Friuli", "Pinot bianco", "Cabernet", "Cabernet franc", "Cabernet sauvignon", "Sauvignon", "Verduzzo friulano", "Chardonnay" e "Traminer aromatico" una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10,5 ed ai vini Rosato, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Tocai friulano, Pinot grigio, e Riesling renano una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino "Aquileja del Friuli Rosato" deve attuarsi una spremitura soffice con un breve periodo di macerazione delle vinacce al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore».

Si propone di sostituire il testo dell'art. 6 con il testo che segue:

«Art. 6. — I vini a denominazione di origine controllata "Aquileja del Friuli", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, leggermente erbaceo caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;
odore: profumo erbaceo, gradevole, intenso;
sapore: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo più evidente nel Cabernet franc, vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso rubino violaceo intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Tocai friulano:

colore: paglierino, dorato, chiaro, tendente al citrino:
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto armonico, con retrogusto aromatico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot bianco:

colore: da giallo paglierino chiaro al giallo dorato;
odore: leggero profumo caratteristico;
sapore: vellutato caratteristico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot grigio:

colore: giallo dorato o ramato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonioso, caratteristico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Riesling renano:

colore: giallo paglierino chiaro;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente acidulo armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Sauvignon:

colore: giallo paglierino scarico;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 4,5 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Traminer:

colore: giallo paglierino intenso;
odore: con aroma specifico;
sapore: aromatico, pieno, robusto;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato chiaro o giallo paglierino;
odore: vinoso, delicato gradevole;
sapore: asciutto, di corpo, lievemente tannico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Chardonnay:

colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;
odore: leggero profumo caratteristico;
sapore: secco vellutato morbido, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto».

Si propone di sostituire il testo dell'art. 7 con il seguente testo:

«Art. 7. — La denominazione di origine controllata "Aquileja del Friuli Chardonnay" può essere utilizzata per designare il tipo spumante che all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine, vivace, persistente;
colore: paglierino chiaro;
odore: caratteristico delicato;
sapore: secco e gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Le operazioni di preparazione del vino spumante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione.

Il vino spumante «Aquileja del Friuli Chardonnay» deve riportare in etichetta la definizione Brut o Secco in conformità alle vigenti norme di legge».

Si propone di aggiungere l'art. 8 avente il seguente testo:

«Art. 8. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste, ivi compresi gli aggettivi "extra fine"; "scelto", "selezionato", "superiore", "riserva", "vecchio", ecc.

È, tuttavia, consentito, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati e l'indicazione di nomi di fattorie e vigneti, purché non abbiano carattere laudativo.

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve, veritiera e documentabile, è consentita per tutti i vini della denominazione di origine controllata «Aquileja del Friuli».

Si propone l'inserimento dell'art. 9 avente il seguente testo:

«Art. 9. — Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Aquileja del Friuli" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930».

87A2575

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Montecompatri Colonna».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Montecompatri Colonna» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 1973 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 1973, n. 212), propone che nel disciplinare di produzione siano modificati per intero gli articoli 6, 7, 8 e 9 ed in particolare gli articoli 4 e 5, nonché l'inserimento dell'art. 10 — corrispondente all'attuale art. 9 —, secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. «Montecompatri Colonna»

Si propone di modificare il testo dell'ultimo comma dell'art. 4 con il seguente testo:

«La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%».

Si propone, inoltre, di aggiungere al testo dell'art. 4 i seguenti commi:

«Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini».

Si propone di sostituire l'intero testo del secondo comma dell'art. 5 con il testo seguente:

«Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino Montecompatri-Colonna una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 10,5 gradi».

Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 6 con il seguente testo:

«Art. 6. — Il vino Montecompatri-Colonna all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore:
secco o asciutto (zuccheri riduttori indecomposti fino al 4 per mille);
amabile o dolce (secondo le norme CEE reg. n. 997/81 del 26 marzo 1981 art. 13, par. 6, lettere *c)* e *d)*;
caratteristico armonico;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille.
estratto secco netto minimo: 16 per mille;

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto».

Si propone di modificare l'intero testo dell'art. 7 con il testo seguente:

«Art. 7. — Il vino Montecompatri-Colonna non frizzante proveniente da uve che assicurino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 11,5 gradi può portare in etichetta la menzione "superiore". In tal caso sulle bottiglie o altri recipienti deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve».

Si propone di sostituire il testo dell'art. 8 con il testo che segue:

«Art. 8. — La denominazione di origine controllata Montecompatri-Colonna può essere utilizzata per designare il vino frizzante ottenuto con uve o mosti che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare a condizione che la elaborazione dei mosti e dei vini avvenga in stabilimenti siti nell'ambito della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Il vino Montecompatri-Colonna frizzante potrà essere immesso al consumo soltanto nei tipi amabile e dolce, rispettando i relativi limiti di tenore zuccherino residuo previsti a titolo generale dalla regolamentazione comunitaria».

Si propone di sostituire il testo dell'art. 9 con il testo che segue:

«Art. 9. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione. Tutti i vini a denominazione di origine controllata "Montecompatri-Colonna" debbono riportare in etichetta le locuzioni secco o asciutto o amabile o dolce per designare i relativi tipi previsti dal presente disciplinare. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati.

È, altresì, consentita l'indicazione di nomi fattorie e vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto, purché non abbiano significato laudativo».

Si propone che il testo dell'art. 10 sia corrispondente testo dell'attuale art. 9.

«Art. 10. — Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Montecompatri-Colonna», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930».

87A2574

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1987 la società cooperativa «Cooperativa edilizia sforzesca - Società cooperativa a r.l.», con sede in Paullo (già in Saronno) (Milano), costituita per rogito avv. Giovanni Notari in data 16 maggio 1972, rep. n. 30050, reg. soc. n. 2089, tribunale di Lodi, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Franco Riva.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1987 la società cooperativa agricola «Cooperativa zootecnica allevatori ovini vissani a r.l.», con sede in Visso, frazione Cupi (Macerata), costituita per rogito notaio dott. Pacifico Gianferro in data 18 marzo 1971, rep. n. 912, reg. soc. n. 290, tribunale di Camerino, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Gentili Raul.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1987 la società cooperativa «Apollo 9» Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Ancona, costituita per rogito notaio dott. Ugo Salvatore, in data 5 marzo 1969, rep. n. 48926, reg. soc. n. 4784, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Franco Ferri.

87A2609

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati restituiti e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Provincia di Alessandria:

240-AL Pessina di Pessina & Ceva, in Valenza, cinque punzoni;

321-AL Emanuelli & Buzzi, in Valenza, un punzone;

334-AL Lori di Lombardi Giovanni, in Valenza, un punzone;

685-AL Cassina Prospero, in Valenza, un punzone;

736-AL Raccozzi & Palazzolo, in Valenza, tre punzoni;

805-AL Merlo Peppino, in Valenza, due punzoni;

1311-AL F.lli Fusco, in Valenza, cinque punzoni;

1381-AL F.lli Castaldello, in Valenza, quattro punzoni;

1639-AL Gioia Carlo, in Valenza, un punzone;

1859-AL Gubiani Sergio, in Pecetto, un punzone;

1866-AL F.O.G. di Giusto Maria, in Valenza, un punzone;

1882-AL Zanin Flavio, in Valenza, un punzone;

1909-AL Benetti Diego, in Valenza, quattro punzoni;

1943-AL Negri Carlo Giovanni, in Valenza, un punzone;

2181-AL Zampino Gerardo, in Valenza, un punzone;

2198-AL Belleri Egidio, in Valenza, tre punzoni;

2205-AL Cerniato & Bodei, in Valenza, un punzone;

2320-AL Pagella Mirko, in Valenza, un punzone;

2375-AL Duegi di Gaia Laura e Grassano Giovanni S.n.c., in Valenza, nove punzoni;

Provincia di Arezzo:

148-AR Euroma S.n.c., in Arezzo, tre punzoni;

Provincia di Varese:

92-VA Zocchi Francesco, in Samarate, due punzoni;

Provincia di Vicenza:

102-VI Oreficeria Giacomo Proto di Egle, Rodolfo Proto e F.lli e Moretto Dino S.a.s., in Vicenza, un punzone;

443-VI Catelan Renato, in Vicenza, un punzone;

659-VI Velap di Mendo Onorina, in Brendola, un punzone;

698-VI Bertacco Pietro Vittorio, in Trissino, tre punzoni;

801-VI Piccoli Antonio, in Quinto Vic., un punzone;

823-VI Bontorin Imerio & C. S.n.c., in Mussolente, due punzoni.

87A2607

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modalità di designazione del rappresentante delle società commissionarie in seno ai comitati del mercato ristretto. (Deliberazione 24 marzo 1987, n. 2804).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Vista la delibera n. 233 del 24 giugno 1977 con la quale è stato approvato il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori;

Vista la delibera n. 241 del 12 luglio 1977, concernente modalità e termini per la costituzione dei Comitati del mercato ristretto;

Vista la delibera n. 2725 del 19 febbraio 1987 con la quale sono state apportate modificazioni al regolamento sopra richiamato;

Ritenuta la necessità di determinare le modalità di designazione del rappresentante delle società commissionarie nei Comitati del mercato ristretto;

Delibera:

Il rappresentante delle società commissionarie in ciascun comitato del mercato ristretto è scelto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in una terna di nominativi di amministratori o dipendenti di società commissionarie diverse ammesse negli antirecinti alle grida della borsa valori sede del mercato ristretto, comunicata alla Commissione dall'Associazione nazionale commissionari di borsa.

Ove il numero delle società commissionarie ammesse negli antirecinti alle grida sia insufficiente ovvero in mancanza di società ammesse, l'Associazione provvede ad integrare la terna dei nominativi ovvero alle designazioni di propria competenza indicando soggetti operanti nell'ambito della borsa valori sede del mercato ristretto dotati di particolare qualificazione professionale.

Si applicano le disposizioni di cui ai punti 1, primo comma, 3 e 4 della delibera 12 luglio 1977, n. 241.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, addì 24 marzo 1987

Il presidente: PIGA

87A2682

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Aumento, da dieci a dodici, del numero complessivo dei posti da conferire nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle direzioni provinciali del Tesoro, disponibili al 31 dicembre 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive norme di modificazione e di integrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301;

Visto il proprio decreto in data 3 settembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1986, registro n. 32, foglio n. 132, con il quale sono stati banditi per il conferimento della qualifica di primo dirigente del ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro i seguenti concorsi per il conferimento di dieci posti vacanti al 31 dicembre 1986 come segue:

a) quattro posti mediante concorso speciale per esami;

b) quattro posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) due posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Accertato che i posti disponibili nell'anno 1986 per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro sono complessivamente dodici;

Ritenuto conseguentemente di dover rideterminare il numero dei posti da conferire nella qualifica suddetta, con riferimento all'anno 1986, in base alle percentuali stabilite dall'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301;

Decreta:

Il numero dei posti già stabilito con il bando del 3 settembre 1986, citato nelle premesse, da conferire nella qualifica di primo dirigente nel ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro per posti disponibili al 31 dicembre 1986, viene così rideterminato:

a) posti cinque mediante concorso speciale per esami;

b) posti cinque mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) posti due mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1987
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 390

87A2581

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per la nomina di segretari generali di classe 1ª/*A* e 1ª/*B*

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali dei comuni di Padova e Treviso della classe 1ª/*A* e di Frosinone, Villafranca di Verona (Verona), Arona (Novara), Bisceglie (Bari), Lavagna (Genova), Rho (Milano), Cantù (Como), Legnano (Milano), Cologno Monzese (Milano), Fasano (Brindisi), Gallarate (Varese), Giulianova (Teramo), San Giorgio a Cremano (Napoli), Campiglia Marittima (Livorno), Pietrasanta (Lucca), Cesena (Forlì) e Monselice (Padova) della classe 1ª/*B*, nonché delle province di Sassari, Catanzaro e Massa Carrara della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali dei comuni di Padova e Treviso della classe 1ª/*A*, Frosinone, Villafranca di Verona, Arona, Bisceglie, Lavagna, Rho, Cantù, Legnano, Cologno Monzese, Fasano, Gallarate, Giulianova, San Giorgio a Cremano, Campiglia Marittima, Pietrasanta, Cesena e Monselice della classe 1ª/*B*, nonché delle province di Sassari, Catanzaro e Massa Carrara della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di prima e seconda classe, i segretari provinciali e i vice segretari dei comuni e delle province in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per partecipare ai predetti concorsi i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali - Servizio segretari comunali e provinciali - Divisione personale, non oltre il 15 maggio 1987, distinte domande corredate dalla ricevuta di versamento, a mezzo vaglia postale, della tassa di concorso di L. 7.500 a favore dell'amministrazione comunale o provinciale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai sensi della nota marginale dell'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari comunali e provinciali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, allegando una distinta dei titoli stessi in duplice copia.

I candidati vice segretari comunali o provinciali devono produrre inoltre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, nonché un giudizio sintetico sulla qualità del servizio prestato nell'ultimo quinquennio;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente.

La firma in calce alla domanda dei candidati vice segretari deve essere autenticata da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina a segretario generale della classe 1ª/A e 1ª/B, a segretario generale di 2ª classe, nonché ai concorsi per trasferimento a sedi della classe 2ª indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo all'istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 21 marzo 1987

p. *Il Ministro:* CIAFFI

86A2654

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti di personale nel ruolo tecnico professionale e nel ruolo amministrativo

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II - (personale-concorsi) n. 73 del 20 marzo 1987, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

(Bando n. 307.134.9)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerche sull'economia mediterranea - Napoli (D.P. CNR n. 872672 del 6 novembre 1986).

(Bando n. 307.139.5)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la pianificazione e la gestione del territorio - Napoli (D.P. CNR n. 876534 del 26 novembre 1986).

(Bando n. 307.100.3)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto tecnologie biomediche - Roma (D.P. CNR n. 874824 del 17 novembre 1986).

(Bando n. 307.95.5)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la tecnica del freddo - Padova (D.P. CNR n. 875096 del 18 novembre 1986).

(Bando n. 309.59.3)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la geologia strutturale e dinamica dell'Appennino - Pisa (D.P. CNR n. 874827 del 17 novembre 1986).

(Bando n. 307.20.24)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale per le ricerche geotermiche - Pisa (D.P. CNR n. 877442 del 2 dicembre 1986).

(Bando n. 307.145.2)

Concorso pubblico, per soli esami, ad un posto di assistente del ruolo amministrativo del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto rapporti italo-iberici - Cagliari (D.P. CNR n. 884262 del 19 gennaio 1987).

(Bando n. 307.103.4)

Concorso pubblico, per soli esami, ad un posto di archivista dattilografo del ruolo amministrativo del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerche tecnologiche per la ceramica - Faenza (D.P. CNR n. 884258 del 19 gennaio 1987).

(Bando n. 307.123.4)

Concorso pubblico, per soli esami, ad un posto di assistente del ruolo amministrativo del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto tecnologia della pesca e del pescato - Mazzara del Vallo (Trapani) (D.P. CNR n. 884259 del 19 gennaio 1987).

(Bando n. 307.134.10)

Concorso pubblico, per soli esami, ad un posto di assistente del ruolo amministrativo del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerche sull'economia mediterranea - Napoli (D.P. CNR n. 884261 del 19 gennaio 1987).

(Bando n. 307.82.5)

Concorso pubblico, per soli esami, ad un posto di assistente del ruolo amministrativo del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la protezione idrogeologica nell'Italia centrale - Perugia (D.P. CNR n. 884255 del 19 gennaio 1987).

(Bando n. 307.72.14)

Concorso pubblico, per soli esami, ad un posto di assistente del ruolo amministrativo del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisiologia clinica - Pisa (D.P. CNR n. 884254 del 19 gennaio 1987).

(Bando n. 307.131.7)

Concorso pubblico, per soli esami, ad un posto di assistente del ruolo amministrativo del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto delle applicazioni tecniche chimiche avanzate ai problemi agrobiologici - Sassari (D.P. CNR n. 884260 del 19 gennaio 1987).

(Bando n. 307.91.8)

Concorso pubblico, per soli esami, ad un posto di assistente del ruolo amministrativo del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fitovirologia applicata - Torino (D.P. CNR n. 884256 del 19 gennaio 1987).

(Bando n. 307.10.66)

Concorso pubblico, per soli esami, ad un posto di assistente del ruolo amministrativo del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia «G. Colonnetti» - Torino (D.P. CNR n. 884250 del 19 gennaio 1987).

(Bando n. 307.101.13)

Concorso pubblico, per soli esami, ad un posto di archivista dattilografo del ruolo amministrativo del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la meccanizzazione agricola - Torino (D.P. CNR n. 884257 del 19 gennaio 1987).

87A2582

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Concorso ad un posto di collaboratore tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1964, n. 1253;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1986, registro n. 27, foglio n. 119, con il quale è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di patologia generale (per le esigenze del corso di laurea in odontoiatria) della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo;

Vista la nota n. 3781 del 3 ottobre 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Vista la delibera n. 1488 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 12 ottobre 1984;

Considerato che le mansioni previste per il posto messo a concorso, rapportate alle nuove qualifiche e profili professionali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 1981, corrispondono alla settima qualifica, area funzionale tecnico-scientifica, profilo collaboratore tecnico;

Accertata la vacanza del posto;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico in prova (settimo livello), presso l'istituto di patologia generale (per le esigenze del corso di laurea in odontoiatria) della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottoufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili:

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto rettorale.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta da bollo da L. 3.000, indirizzate al rettore dell'Università di Sassari, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il quarantesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

I concorrenti, unitamente alla domanda, o comunque entro lo stesso termine di cui al primo comma del presente articolo, devono documentare i titoli scientifici, accademici e professionali che potranno essere valutati da parte della commissione d'esame. Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 4.

L'esame consta di tre prove scritte, di cui una prova pratica con relazione scritta e una prova orale.

Le prove d'esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto, come da allegato programma.

Il candidato stesso dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue di cui all'allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 5.

Le prove d'esame avranno luogo in Sassari. La data delle prove, nonché l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le prove d'esame, saranno portate a conoscenza degli aspiranti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati ammessi all'orale saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere l'orale medesimo. Agli stessi sarà comunicato contemporaneamente il voto riportato nelle prove scritte e in quella pratica con relazione scritta.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta legale, con la firma dell'aspirante, autenticata;

b) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire al rettore dell'Università di Sassari entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso purché possano essere documentati entro il termine indicato al precedente comma.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui sopra, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'attuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte, nella prova pratica con relazione scritta e nella prova orale.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

I concorrenti chiamati in servizio devono presentare, entro il termine di trenta giorni dall'assunzione in servizio, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il quarantesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obbighi militari e cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai fini dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora la documentazione richiesta risultasse incompleta o affetta da vizio sanabile, gli interessati saranno invitati a regolarizzarla entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c*) e *d*), del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli è così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 8.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa Università.

Art. 10.

Per quanto non previsto dal presente concorso valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà nominato collaboratore tecnico in prova con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, ed assegnato a prestare servizio presso l'Università di Sassari.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione del personale di cui all'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Sardegna, per la registrazione.

Sassari, addì 17 novembre 1986

Il rettore: MILELLA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sardegna, addì 16 gennaio 1987
Registro n. 3 Università foglio n. 139

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta: su un argomento di patologia generale. Si fa presente che la patologia generale, altrimenti detta patologia sperimentale, prevede una buona conoscenza dei seguenti argomenti: infiammazione, patologia molecolare, patologia delle membrane, immunità, oncologia e patologia del genoma e del metabolismo.

Seconda prova scritta: su un tema di carattere speciale attinente il servizio del posto di tecnico in oggetto. Tale prova riguarderà problemi legati a ricerche di patologia sperimentale alle quali un tecnico laureato deve collaborare.

Prova pratica con relazione scritta: i candidati devono dimostrare di conoscere e pertanto eseguire delle prove pratiche delle metodiche più comunemente usate nella ricerca di patologia sperimentale e devono, inoltre, saper descrivere per iscritto i risultati della loro prova.

Prova orale: su tecniche di laboratorio. Tale prova sarà volta ad accertare la conoscenza da parte dei candidati delle principali tecniche di laboratorio delle quali dovrà essere data una descrizione sommaria. I candidati dovranno, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in lingua francese e inglese.

87A2402

Concorso ad un posto di assistente di ufficio tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Vista la nota n. 4295 del 29 ottobre 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione fra gli altri, ha riassegnato a questo Ateneo un posto di tecnico degli uffici tecnici, resosi disponibile a seguito della cessazione di personale di ruolo, ed ha autorizzato l'emissione del bando di concorso;

Vista la delibera n. 1488 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 12 ottobre 1984;

Considerato che le mansioni previste per il posto messo a concorso, rapportate alle nuove qualifiche e profili professionali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 1981, corrispondono alla sesta qualifica, area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari, profilo assistente di ufficio tecnico;

Accertata la disponibilità del posto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente di ufficio tecnico in prova (livello sesto), presso l'Università degli studi di Sassari.

Art. 2.

Per l'ammissione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di abilitazione rilasciato da istituti tecnici industriali per l'edilizia o diploma di geometra;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta da bollo da L. 3.000, indirizzate al rettore dell'Università di Sassari, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il quarantesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 4.

Gli esami consistono in due prove scritte e un colloquio e si effettueranno in base al seguente programma:

a) compilazioni di relazioni;

b) compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto;

c) istrumenti topografici, loro correzioni ed uso dei rilievi planimetrici, tracciamenti di campagna, uso dei logaritmi e delle relative tavole;

d) modo di esecuzione di lavoro edilizi, stradali ed idraulici, caratteri che debbono presentare i buoni materiali di costruzione;

e) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

f) legislazione in materia edilizia pubblica e privata e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

La commissione giudicatrice sarà costituita a norma dell'art. 25 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

Le prove d'esame avranno luogo in Sassari. La data delle prove, nonché l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le prove d'esame, saranno portate a conoscenza degli aspiranti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati ammessi all'orale saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere l'orale medesimo. Agli stessi sarà comunicato contemporaneamente il voto riportato nelle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta legale, con la firma dell'aspirante, autenticata;

b) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 7.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire al rettore dell'Università di Sassari entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso purché possano essere documentati entro il termine indicato al precedente comma.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui sopra, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'attuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e nel colloquio.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 10.

Il concorrente chiamato in servizio deve presentare, entro il termine di trenta giorni dall'assunzione in servizio, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il quarantesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obbighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla

sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira. Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai fini dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora la documentazione richiesta risultasse incompleta o affetta da vizio sanabile, gli interessati saranno invitati a regolarizzarla entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e), g)*, del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 9.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)*, del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa Università.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente concorso valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà nominato assistente di ufficio tecnico in prova con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, ed assegnato a prestare servizio presso l'Università di Sassari.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione del personale di cui all'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Sardegna, per la registrazione.

Sassari, addì 10 dicembre 1986

Il rettore: MILELLA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sardegna, addì 29 gennaio 1987
Registro n. 5 Università, foglio n. 126

87A2403

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Concorso ad un posto di operaio qualificato

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 1981;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 giugno 1986, n. 41;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare l'art. 7;

Vista la nota del 4 giugno 1986, prot. n. 2008, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha concesso l'autorizzazione a bandire un concorso pubblico per la copertura del posto resosi vacante dal 1° novembre 1985 a seguito della cessazione dal servizio del signor Buti Giulio, già operaio qualificato;

Ritenuto di dover emettere il bando anzidetto per la qualifica di mestiere di idraulico;

Visto il decreto direttoriale n. 1019 del 1° ottobre 1986 relativo al bando di concorso per la copertura del posto suddetto;

Visto il rilievo n. 711 del 31 ottobre 1986 della delegazione regionale della Corte dei conti in merito al bando di concorso suddetto;

Decreta:

Il decreto direttoriale n. 1019 del 1° ottobre 1986 citato nelle premesse è revocato.

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio permanente qualificato (terza qualifica) in prova nell'ex ruolo organico degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, presso la Scuola normale superiore di Pisa, per la qualifica di mestiere di idraulico.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza elementare;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Per gli appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 45;

c) cittadinanza italiana;

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del direttore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 3.000 secondo lo schema indicato nell'allegato 1 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, deve essere indirizzata al direttore della Scuola normale superiore - Piazza dei Cavalieri n. 7 - 56100 Pisa, e dovrà pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà essere inviata unicamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda è fatto obbligo ai candidati di dichiarare, sotto la loro personale responsabilità:

a) cognome e nome. Le donne coniugate dovranno indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione e allegare il documento attestante tale diritto rilasciato dall'autorità competente;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o la cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) data e istituto presso il quale si è conseguito il titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *a)* del presente bando;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il domicilio o il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le eventuali variazioni di indirizzo;

l) eventuali titoli di preferenza e di precedenza nell'assunzione previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

L'omissione di una sola di esse e la mancata presentazione del documento di cui al punto *b)* del presente articolo determinerà l'esclusione del candidato dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata o tardiva comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante oppure per tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione della Scuola.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata dal direttore della Scuola ed è composta come disposto dall'art. 3 della legge 25 novembre 1977, n. 808.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel relativo regolamento di esecuzione.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere gli esami i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

Il grado di abilità professionale dei candidati sarà accertato mediante l'esecuzione di una prova pratica di idoneità tecnica, integrata da un colloquio, come da allegato programma (allegato 2).

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuno dei candidati un punteggio di merito, espresso in decimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine professionale ed al rendimento.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 6/10.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, saranno tenuti a presentarsi presso la Scuola normale superiore - Piazza dei Cavalieri n. 7 - Pisa, alle ore 8,30 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *per sostenere la prova pratica. Qualora il sessantesimo giorno sia festivo la prova avrà luogo il primo giorno non festivo immediatamente successivo. La Scuola si riserva comunque la facoltà di modificare la predetta data dandone avviso agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.*

Art. 7.

I candidati che siano stati collocati *ex aequo* nella graduatoria degli idonei e che intendano far valere titoli di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni nonché appartenenenti alle categorie previste dall'art. 7, quarto comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444, sono tenuti a presentare all'ufficio personale della Scuola i relativi documenti in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, nei quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo della Scuola della graduatoria provvisoria di merito.

Art. 8.

Scaduti i quindici giorni soprapprevisti, la commissione formerà la graduatoria generale, secondo l'ordine decrescente del voto riportato nella prova pratica.

Con decreto direttoriale, in base alle norme dei titoli di preferenza presentati, sarà approvata la graduatoria definitiva e dichiarato il vincitore e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 9.

Al termine della procedura concorsuale l'amministrazione della Scuola procederà a nominare il vincitore del concorso medesimo, secondo le norme di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Art. 10.

Il vincitore del concorso, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà invitato, pena la decadenza, a presentare al direttore della Scuola normale superiore - Piazza dei Cavalieri n. 7 - 56100 Pisa, entro il termine e con le modalità fissate dalla legge 29 gennaio 1986, n. 23, art. 23 (trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione), i sottoelencati documenti (tali documenti redatti su carta legale in vigore si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante):

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico provinciale o da un medico militare. Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificamente menzionata, con l'indicazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego di cui al presente concorso. L'amministrazione potrà, in ogni caso, fare sottoporre il candidato alla visita di un medico di fiducia;

8) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, relativa opzione. Detta dichiarazione deve essere rilasciata anche in caso negativo.

Detti documenti devono essere conformi alla legge sia per quanto riguarda il bollo, sia per quanto attiene all'autenticazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 7) devono essere inoltre in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono stati richiesti.

I candidati dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) e al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato ed in regola con le leggi sul bollo.

Art. 11.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nonché le disposizioni di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti sarà nominato operaio permanente - categoria qualificati - qualifica di mestiere di idraulico - in prova, nell'ex ruolo del personale operaio permanente della Scuola normale superiore di Pisa (terza qualifica) con il trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina.

Con successivo provvedimento verranno individuati la qualifica, l'area funzionale, il gruppo ed il profilo professionale corrispondenti alla qualifica di mestiere del posto messo a concorso.

In caso di rinuncia, decadenza dimissioni del vincitore o di successive vacanze di posti l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altro candidato idoneo ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Toscana - Firenze, per la registrazione.

Pisa, addì 26 novembre 1986

Il direttore: VESENTINI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 8 gennaio 1987.
Registro n. 1 Università, foglio n. 54

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda

Al direttore della Scuola normale superiore - Piazza dei Cavalieri n. 7 - 56100 PISA

Il sottoscritto *(a)* .... nato a .... (provincia di ....) il........................ .... residente in .... via .... n. .... (c.a.p. ....) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio qualificato (terza qualifica) in prova, per la qualifica di mestiere di idraulico - bandito da codesta Scuola.

A tale scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di *(b)*........,

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso *(c)*;

di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito il .... presso........................;

di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella posizione di........................;

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni *(d)*;

oppure:

di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:

dal .... al .... presso .... quale............;

dal .... al .... presso .... quale............,

e di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

di eleggere, ai fini del presente concorso, il proprio recapito al seguente indirizzo .... *(e)* e si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità;

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza nell'assunzione .... *(f)*.

Data, ...

Firma *(g)* ....

(a) Cognome e nome. Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome proprio.

(b) Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(c) In caso positivo indicare le condanne penali riportate.

(d) Fare la dichiarazione anche in caso negativo.

(e) L'indirizzo deve essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(f) Fare la dichiarazione anche in caso negativo.

(g) La firma deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale essi prestano servizio.

N.B. — I candidati che superano il trentacinquesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione e allegare il documento attestante tale diritto rilasciato dall'autorità competente.

ALLEGATO 2

Prova d'arte:

1) Esecuzione di giunzioni di tubazioni di diverso diametro con l'uso della filiera.

2) Esecuzione di giunzioni di tubazioni di diverso materiale mediante saldatura.

3) Esecuzione di giunzioni di tubazioni PVC mediante incollaggio.

Nello svolgimento della prova il candidato dovrà dimostrare una corretta conoscenza sia dei materiali da impiegare, sia delle attrezzature necessarie all'esecuzione dell'opera.

Colloquio:

Impianti di distribuzione di gas, acqua, sia calda che fredda, negli edifici di civile abitazione.

87A2401

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di direttore amministrativo capo servizio - responsabile del servizio economico-finanziario, presso l'unità sanitaria locale n. 43.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo capo servizio - responsabile del servizio economico-finanziario, presso l'unità sanitaria locale n. 43.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 5 del 4 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Torre Pellice (Torino).

87A2624

Concorso ad un posto di assistente medico - area medicina del servizio di psichiatria, presso l'unità sanitaria locale n. 64

E indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico - area medicina del servizio di psichiatria, presso l'unità sanitaria locale n. 64.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 10 dell'11 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Bra (Cuneo).

87A2625

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia medica;
quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 15 del 13 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per gli affari del personale e o.g. - sezione concorsi - dell'U.S.L. in Venezia.

87A2592

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 23.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia - area funzionale di medicina, per il servizio di radiologia presso lo stabilimento ospedaliero di Monselice, dell'unità sanitaria locale n. 23.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 13 del 27 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'unità sanitaria locale in Monselice (Padova).

87A2590

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «S. Anna» dell'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «S. Anna» dell'unità sanitaria locale n. 11, a:

un posto di ingegnere del servizio di igiene pubblica e ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro - unità operativa sicurezza del lavoro e impiantistica;
due posti di biologo collaboratore per il servizio di anatomia ed istologia patologica;
un posto di assistente medico oculista - area funzionale di chirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 10 dell'11 marzo 1987 e n. 11 del 18 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale «S. Anna» in Como.

87A2596

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 71

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 71, a:

un posto di assistente medico di medicina del lavoro - area funzionale prevenzione e sanità pubblica;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 12 del 25 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. presso il presidio ospedaliero di Cuggiono (Milano).

87A2627

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75/11, a:

un posto di assistente medico - area di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di geologo;

un posto di fisico collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 12 del 25 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Milano.

87A2619

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75/11, a:

quattro posti di coadiutore amministrativo;

undici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, per il servizio psichiatrico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 11 del 18 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Milano.

87A2620

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pneumologia - area funzionale di medicina;

un posto di analista collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 12 del 25 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Albenga (Savona).

87A2588

Revoca del concorso ad un posto di dirigente sanitario - organizzazione dei servizi sanitari di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 14.

È revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario - organizzazione dei servizi sanitari di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 14 di cui all'avviso pubblicato alla pag. 29 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1986.

87A2623

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 9

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 9.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 32 dell'11 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Reggio Emilia.

87A2626

Concorso a due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione presso l'unità sanitaria locale n. 38

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesista e rianimazione, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 38.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 18 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Forlì.

87A2597

REGIONE MARCHE

Concorso interno riservato ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 2.

È indetto concorso interno, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale, riservato, in applicazione dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e articoli 42 e 43 della legge

regionale 26 aprile 1984, n. 10, agli assistenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 o, in carenza di quelli previsti dall'art. 29 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, alla data del 1° maggio 1984.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 24 del 2 marzo 1987

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'U.S.L in Macerata Feltria (Pesaro).

87A2644

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 23, a:

un posto di farmacista coadiutore;

un posto di operatore professionale collaboratore della riabilitazione logopedista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 27 del 12 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L in Amandola (Ascoli Piceno).

87A2643

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli e per esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

Ruolo sanitario:

un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia per l'u.o. di ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero di Carrara.

Ruolo professionale:

un posto di ingegnere ad indirizzo elettrotecnico;

un posto di ingegnere ad indirizzo minerario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 12 del 4 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. personale settore concorsi dell'U.S.L in Massa.

87A2593

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/H

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10/H, a:

cinque posti di operatore tecnico di cucina;

un posto di operatore tecnico di farmacia;

un posto di operatore tecnico necroforo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 12 del 4 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa dell'amministrazione del personale dell'U.S.L in Chianti Fiorentino Bagno a Ripoli (Firenze).

87A2618

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

un posto di biologo coadiutore dell'u.o. di immunologia, microbiologia genetica II;

un posto di assistente medico dell'u.o. di ostetricia e ginecologia (area funzionale di chirurgia);

due posti di operatore professionale dirigente (personale con funzioni didattico-organizzative) vice direttore scuole per tecnici di laboratorio e per tecnici di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 11 del 25 febbraio 1987 e n. 12 del 4 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. del personale (ufficio concorsi) dell'U.S.L in Livorno.

87A2622

REGIONE CAMPANIA

Revoca del concorso a due posti di veterinario collaboratore - area funzionale dell'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 12.

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di veterinario collaboratore area funzionale dell'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 12, indetto con delibera n. 448/86, è stato revocato con delibera n. 234 adottata dal comitato di gestione il 4 febbraio 1987.

87A2640

REGIONE PUGLIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale presso il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale BA/1.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale presso il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale BA/1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 54 del 12 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L in Barletta (Bari).

87A2589

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/12

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/12, a:

tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia, di cui due derivati da trasformazione;
tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale, tutti derivati da trasformazione;
tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale, di cui due derivati da trasformazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 64 del 26 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione personale dell'U.S.L. di Modugno (Bari).

87A2702

Concorso a tre posti di assistente medico del servizio di igiene pubblica presso l'unità sanitaria locale TA/4

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente medico del servizio di igiene pubblica presso l'unità sanitaria locale TA/4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 199 del 18 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale della U.S.L. presso il presidio ospedaliero «G. Testa» di Taranto.

87A2595

Concorso riservato ad un posto di dirigente del servizio di assistenza sanitaria di base presso l'unità sanitaria locale FG/8

E indetto concorso riservato, per titoli, ad un posto di dirigente del servizio di assistenza sanitaria di base presso l'unità sanitaria locale FG/8.

Il presente concorso, ai sensi dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, è riservato ai dipendenti della U.S.L. titolari di condotta medica, con una anzianità di servizio di almeno dieci anni al 1° marzo 1980, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 ed in servizio al 6 maggio 1986, data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/1986.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 58 del 19 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi del servizio personale dell'U.S.L. in Foggia.

87A2621

REGIONE SARDEGNA

Concorso a sei posti di assistente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 7.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di assistente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 6 del 28 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della U.S.L. in Nuoro.

87A2594

OSPEDALE EVANGELICO VALDESE DI TORINO

Concorso ad un posto di operatore professionale coordinatore (capo sala) della divisione di medicina generale

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale coordinatore (capo sala) della divisione di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 10 dell'11 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

87A2617

ISTITUTI ORTOPEDICI «RIZZOLI» DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di primario ospedaliero servizio di immunoematologia e servizio trasfusionale

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero - servizio di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 26 del 25 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi in Bologna.

87A2591

OSPEDALE «SAN CARLO BORROMEO» DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente medico di chirurgia generale presso la divisione chirurgica;
un posto di assistente medico di medicina generale presso la divisione medica;
un posto di assistente medico di radiologia.

Il termine per la presentazione della domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia del 4 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente di Milano.

87A2700

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a sette posti di assistente medico di anestesia e rianimazione.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di assistente medico di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia del 4 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente di Milano.

87A2701

ORDINE OSPEDALIERO DI «S. GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI - PROVINCIA LOMBARDO-VENETA» DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto nella divisione di medicina generale presso l'ospedale generale di zona «S. Giuseppe» di Milano;

un posto di aiuto nella divisione di chirurgia generale presso l'ospedale generale di zona «S. Giuseppe» di Milano;

un posto di aiuto nella divisione di ortopedia e traumatologia presso l'ospedale generale di zona «Sacra Famiglia» di Erba;

due posti di assistente medico nel servizio di radiologia (uno presso l'ospedale «S. Giuseppe» di Milano e uno presso l'ospedale «Sacra Famiglia» di Erba);

due posti di assistente medico nel servizio di anestesia e rianimazione (uno presso l'ospedale «S. Giuseppe» di Milano e uno presso l'ospedale «Sacra Famiglia» di Erba).

I requisiti di ammissione e le modalità di espletamento dei concorsi sono quelli stabiliti dal decreto del Ministero della sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni.

Le domande, redatte su carta legale e corredate della relativa documentazione, devono pervenire al seguente indirizzo: Segreteria generale della Provincia Lombardo-Veneta dell'Ordine ospedaliero di S. Giovanni di Dio, Fatebenefratelli - casella postale 20063 Cernusco sul Naviglio (Milano), entro il termine perentorio del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, precisando il posto e l'ospedale interessati.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda di essere a conoscenza che la costituzione del rapporto è comunque subordinata alla promessa di uniformarsi, nell'esercizio delle loro mansioni, agli indirizzi etico-religiosi dell'ente e di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano l'ordinamento dei servizi ed il rapporto di lavoro presso l'ospedale cui il concorso si riferisce.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 12 del 25 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

87A2598

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del commercio con l'estero 7 marzo 1987, recante: «Contingenti di importazione per merci di origine Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Cina, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Ungheria, U.R.S.S. e Vietnam, relativi al periodo 1° aprile-31 dicembre 1987». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 17 marzo 1987).

Nel decreto citato in epigrafe, al quarto comma dell'art. 9, dove è scritto: «Le quote risultate *utilizzate* al 30 settembre 1987 .», leggasi: «Le quote risultate *inutilizzate* al 30 settembre 1987 .».

Inoltre, all'allegato *A*, Importazioni dalla Cina, 2) Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto, dove è scritto (terza riga): «da ex cap. 28 a ex cap. 38 Prodotti chimici diversi *T* 4.320 Genova», leggasi: «da ex cap. 28 a ex cap. 38 Prodotti chimici diversi *L* 4.320 Genova».

87A2769

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto di bando di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LE/1 (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 54 del 6 marzo 1987)

Dall'estratto di bando citato in epigrafe devono intendersi depennati, in quanto erroneamente inseriti, i seguenti concorsi:

due posti di collaboratore amministrativo;

un posto di assistente medico di radiologia.

87A2771

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . **L. 100.000**
- semestrale . . . **L. 55.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . **L. 200.000**
- semestrale . . . **L. 110.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . **L. 13.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . **L. 82.000**
- semestrale . . . **L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . **L. 13.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . **L. 313.000**
- semestrale . . . **L. 172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 90.000**
Abbonamento semestrale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221